

**Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013**

**Ob. Competitività regionale e occupazione**

***Organismo Intermedio***

***INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale***

**Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo**
















## INDICE

Elenco delle Revisioni .....	3
Legenda .....	4
Premessa .....	5
1. Organizzazione dell'Organismo intermedio INPS.....	6
2. Procedure.....	10
2.1. Procedura per la individuazione di beneficiari, in attuazione dell'articolo 1 del D.L. n. 76/2013, e delle circolari INPS 131/2013 e 138/2013. ....	10
2.2. Procedura per l'erogazione dell'incentivo ai beneficiari.....	13
2.3. Procedure per i controlli.....	14
2.4. Procedure per la rendicontazione delle spese all'AdG .....	16
2.5 Procedure per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi.....	16
Elenco degli allegati .....	17

## Elenco delle Revisioni

Versione	Data	Principali modifiche
Vs 1.0	01.12.2014	Prima versione

# Legenda

SIMBOLO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
	Inizio	Rappresenta l'evento di avvio del processo
	Fine	Rappresenta la fine del processo
	Attività	Rappresenta la singola attività di cui si compone il processo. Nel riquadro superiore è indicato il responsabile dell'attività, mentre nel riquadro inferiore è indicata la descrizione dell'attività
	Decisione	Rappresenta un momento decisionale nell'ambito di un processo. A seconda dei possibili esiti del momento decisionale, da esso derivano diversi percorsi alternativi
	Linee di flusso	Connette le attività fra di loro e rappresenta un flusso di informazioni
	Documento standard	Indicano un prodotto documentale di attività per cui è disponibile lo standard
	Documento	Indica un prodotto documentale di attività per cui non è disponibile lo standard
	Documento firmato	Indica un prodotto documentale firmato dal Dirigente di Divisione
	Connettore di pagina	Indica il proseguimento del flusso in un'altra pagina
	Connettore di sezione	Indica il proseguimento del flusso in un'altra pagina
	Sigeco	Registrazione informatica dei dati su sistema informativo
	Archivio cartaceo	Archiviazione dei dati / documenti in formato cartaceo
	Archivio informatico	Archiviazione dei dati / documenti in formato elettronico

## Premessa

Il presente documento fornisce indicazioni sul sistema di gestione e controllo dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio del POR FSE Regione Lazio 2007-2013 per la gestione dell'operazione "Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani", di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/2013 (allegato 1), cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2007-2013 a valere sull'Asse II "Occupabilità".

All'INPS sono delegate le funzioni di gestione e controllo degli incentivi all'assunzione previsti dall'art. 1 del D.L. n. 76/2013<sup>1</sup>, con particolare riferimento agli incentivi erogati nella regione Lazio e concernenti:

- assunzioni a tempo indeterminato di giovani con meno di 30 anni, il cui incentivo sia stato concesso entro il 30/06/2014;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a termine, il cui incentivo sia stato concesso entro il 31/12/2014.

Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche dell'incentivo di cui al citato art. 1 del D.L. n. 76/2013:

- **Ambito di applicazione:** l'incentivo è applicabile ai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti alla data dell'assunzione);
- **Oggetto dell'incentivo:** al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato spetta un beneficio economico, pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, entro il limite massimo mensile di seicentocinquanta euro. In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l'incentivo spetta per 12 mesi.
- **Requisiti per l'erogazione dell'incentivo:** le assunzioni devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che si trovino in una delle condizioni di svantaggio previste dall'art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2013 (essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure essere privi di diploma). Il godimento del beneficio è subordinato ad una serie di condizioni riguardanti il datore di lavoro:
  - a. le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione (art. 1, comma 6 del D.L. n. 76/2013); l'incremento deve essere realizzato con riferimento all'intero gruppo societario di cui il datore di lavoro faccia eventualmente parte e deve essere mantenuto per la durata della fruizione del beneficio (art. 1, commi 6 e 7, dl 76/2013);
  - b. il datore di lavoro deve essere in regola con l'assolvimento dei propri obblighi contributivi, degli obblighi inerenti la tutela della sicurezza dei lavoratori; deve altresì applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175 e 1176, l.296/2006, decreti ministeriali, circolari e messaggi attuativi della citata disposizione);

<sup>1</sup> Il D.L. 28 giugno 2013 n. 76 contiene disposizioni in materia di "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti". È stato convertito in legge dall'art. 1 della L. 9 agosto 2013 n. 99.

c. il datore di lavoro deve rispettare i principi di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, l. 92/2012 e cioè (cfr. amplius circolare INPS 137/2012):

- l'assunzione non deve essere attuazione di un obbligo;
  - l'assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore diverso da quello assunto;
  - presso l'unità produttiva ove è impiegato il lavoratore non devono essere in atto sospensioni di analoghi rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale
  - il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato negli ultimi sei mesi da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
- **Modalità di corresponsione dell'incentivo:** la corresponsione dell'incentivo avviene senza trasferimento di denaro, ma tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili trasmesse dai datori di lavoro all'INPS.

Il presente documento descrittivo del sistema di gestione e controllo adottato dall'INPS, segue la stipula della convenzione tra Regione Lazio - Direzione regionale Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e università, Diritto allo studio, in qualità di AdG del POR Lazio FSE 2007/2013, e INPS, in qualità di Organismo Intermedio, per la gestione dell'iniziativa "Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani" di cui al Decreto Legge 76/2013, firmata digitalmente in data 19 novembre 2014.

## 1. Organizzazione dell'Organismo intermedio INPS

*Struttura competente:* INPS

*Referente dell'Organismo Intermedio:* Gabriella Di Michele - Direttore centrale entrate

*Indirizzo:* Roma, via Ciriaco De Mita, 21

*Tel.:* 0659054801

*Fax:* 0659054888

*PEC:* dc.entrate@postacert.inps.gov.it

### 1.1. Organigramma e funzioni

L'INPS gestisce e controlla l'incentivo rispettando il principio della separazione delle funzioni di gestione e di controllo, sancito dall'articolo. 58 lettera b) del Reg. (CE) n. 1083/06.

Le funzioni attribuite all'INPS in qualità di O.I. sono individuate nelle funzioni di gestione, controllo di I livello, di pagamento e di rendicontazione all'Autorità di Gestione ai fini della successiva raccolta e trasmissione delle spese all'Autorità di Certificazione di spesa alla UE.

La descrizione del sistema di gestione e controllo consta:

- della definizione delle funzioni attribuite all'Inps in qualità di Organismo intermedio;
- della specificazione delle attività comprese nelle funzioni;
- dell'attribuzione delle funzioni a uffici funzionalmente indipendenti.

### **DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI E SPECIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ:**

La funzione di gestione consiste nelle seguenti attività:

1. nello svolgimento dei procedimenti di ammissione al beneficio;
2. nel ricevimento delle denunce contributive mensili contenenti il conguaglio, effettuato direttamente dai soggetti ammessi al beneficio;
3. nella registrazione degli importi conguagliati e nella successiva loro rendicontazione all'Autorità di Gestione.

La funzione di controllo consiste nelle seguenti attività:

- A. in verifiche connesse allo svolgimento del procedimento di ammissione al beneficio (controllo cosiddetto "on desk")
- B. in verifiche connesse alla registrazione degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili (controllo cosiddetto "on desk")
- C. in verifiche connesse alla registrazione degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili, mediante controlli "on desk" e mediante accessi ispettivi presso i beneficiari (cosiddetti controlli "in loco")

L'attività di gestione (punti 1, 2 e 3) è svolta in modo automatico dai sistemi informativi centrali, sotto la responsabilità dell'Area "Datori di lavoro privati" della Direzione centrale entrate.

L'attività di controllo di cui ai punti A) e B) è svolta in modo automatico dai sistemi informativi centrali, sotto la responsabilità dell'Area "Datori di lavoro privati" della Direzione centrale entrate.

L'attività di controllo di cui al punto C) è svolta dalle Sedi territoriali dell'INPS della Regione Lazio.

Articolazione organizzativa sintetica dell'INPS:





Fig. 1 Struttura organizzativa dell'Organismo Intermedio

Fig. 2 Articolazione delle funzioni all'interno dell'Organismo Intermedio



Per ciascuna funzione indicata, nella tabella seguente sono declinate le principali attività che l'O.I. svolge, alle quali si aggiunge il ruolo di coordinamento nella gestione dei rapporti con l'AdG, e per il tramite di questa con l'AdC e l'AdA, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni riguardanti l'attuazione dell'intervento cofinanziato.

FUNZIONE	ATTIVITÀ	AREA/UFFICIO RESPONSABILE
<b>Gestione/Pagamento/ Rendicontazione all'AdG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. procedimento di ammissione al beneficio</li> <li>2. registrazione dei conguagli effettuati dal beneficiario</li> <li>3. trasmissione dati</li> </ol>	<b>Area aziende di DCE</b>
<b>Controllo automatizzato</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. in verifiche connesse allo svolgimento del procedimento di ammissione al beneficio (controllo cosiddetto "on desk")</li> <li>B. in verifiche connesse alla registrazione degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili (controllo cosiddetto "on desk")</li> </ol>	
<b>Controllo non automatizzato</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>C. verifiche connesse alla registrazione degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili, mediante controlli "on desk" e mediante accessi ispettivi presso i beneficiari (cosiddetti controlli "in loco")</li> </ol>	<b>Direzioni territoriali del Lazio</b>

Qualsiasi modifica e/o integrazione intervenuta in corso d'opera sarà registrata in occasione dell'aggiornamento del sistema di gestione e controllo.

## 2. Procedure

La procedura di gestione e controllo di seguito descritta , è determinata in conformità :

- ai principi generali, di cui all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- ai principi comunitari e nazionali di sana gestione finanziaria;
- alla disciplina dei Regolamenti (CE) 1083/06 e 1828/06.

La procedura consta di:

1. procedura per la individuazione di beneficiari, in attuazione dell'articolo 1 del D.L. n. 76/2013, e delle circolari 131/2013 e 138/2013;
2. procedura per l'erogazione dell'incentivo ai beneficiari in attuazione dell'articolo 1 del D.L. n. 76/2013, ed della circolare 131/2013 e 138/2013 ;
3. procedure per i controlli;
4. procedura per la rendicontazione delle spese all'AdG;
5. procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi.

### **2.1. Procedura per la individuazione di beneficiari, in attuazione dell'articolo 1 del D.L. n. 76/2013, e delle circolari INPS 131/2013 e 138/2013.**

Al fine di garantire che i beneficiari siano individuati conformemente ai principi di trasparenza, facile applicabilità e verificabilità - enunciati dal Comitato di sorveglianza - e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, anche in materia di pubblicità e comunicazione e in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 9 del D.L. n. 76/2013, l'INPS segue quanto descritto nella Circolare INPS n. 131/2013 "*Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Indicazioni operative*" e nella Circolare INPS n. 138/2013 "*Rilascio moduli telematici "76-2013" per gli incentivi all'assunzione di giovani, previsti dall'articolo 1 del decreto legge 76/2013*"(allegato n. 2).

Di seguito si riportano sinteticamente i principali adempimenti, rappresentati nel diagramma di flusso in Figura 3.

A seguito dell'adozione della Circolare l'ufficio di segreteria del Direttore generale pubblica la circolare sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) e la DCSIT pubblica la modulistica sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "*DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*".

Le istanze preliminari di ammissione al beneficio sono ricevute tramite i sistemi informativi centrali dell'INPS e vengono registrate con indicazione della data e dell'orario di ricezione.

In modo automatico i sistemi informativi centrali dell'INPS effettuano i controlli descritti nel paragrafo 2.3, lettera A).

In caso di esito positivo dei controlli, i sistemi informativi centrali verificano automaticamente la sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, i sistemi informativi centrali comunicano al richiedente la sospensione del procedimento; non prendono in considerazione ulteriori domande e danno comunicazione dell'insufficienza delle risorse sul sito internet istituzionale dell'Inps; se le risorse sono disponibili, i sistemi informativi centrali accolgono automaticamente l'istanza preliminare e prenotano l'importo stimato

corrispondente all'incentivo richiesto, dandone immediata comunicazione al richiedente; sul sito internet dell'INPS viene data evidenza della riduzione della risorsa disponibile.


A seguito della comunicazione di accoglimento dell'istanza preliminare, i sistemi informativi centrali comunicano al richiedente il termine per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'agevolazione; entro il quattordici giorni dall'accoglimento dell'istanza preliminare, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS - mediante un modulo di "istanza di conferma", disponibile all'interno della stessa applicazione internet ove è presente l'istanza preliminare inviata - l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione.

In caso di mancato rispetto dei termini perentori indicati, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono automaticamente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

Nel caso di rispetto dei termini indicati, i sistemi informativi centrali effettuano automaticamente i controlli descritti nel paragrafo 2.3, lettera A); in caso di esito positivo dei controlli i sistemi informativi centrali concedono il beneficio; in caso di esito negativo dei controlli i sistemi informativi centrali rigettano l'istanza e rimettono a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari le somme originariamente prenotate. Sia l'esito positivo che negativo sono comunicati automaticamente al richiedente.

***Figura 3 - Procedura per la selezione delle operazioni***

Figura 3



## 2.2. Procedura per l'erogazione dell'incentivo ai beneficiari

L'erogazione del beneficio avviene mediante compensazione del credito - avente ad oggetto l'importo mensile del beneficio spettante - con i debiti contributivi, che gravano mensilmente sul datore di lavoro nei confronti dell'INPS.

La compensazione è effettuata direttamente mediante esposizione dell'importo dell'incentivo mensile in uno specifico campo delle denuncia contributiva mensile (detta "Uniemens") inviata telematicamente all'INPS dalle aziende; la denuncia viene inviata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza (mese cui si riferiscono i debiti contributivi).


I sistemi informativi centrali dell'INPS ricevono la denuncia e la registrano nei propri archivi elettronici.

Durante la registrazione della denuncia i sistemi informativi centrali effettuano automaticamente i controlli descritti nel paragrafo 2.3, lettera B).

Si riporta di seguito diagramma di flusso che rappresenta il procedimento di erogazione dell'incentivo ai beneficiari. (Figura 4).

Figura 4 - Erogazione dell'incentivo

Figura 4



### **2.3. Procedure per i controlli**

Come detto nel par. 1.1, l'attività di controllo consiste:

- A. in verifiche connesse allo svolgimento del procedimento di ammissione al beneficio, cioè del procedimento di individuazione dei beneficiari descritto nel paragrafo 2.1;
- B. in verifiche connesse alla registrazione degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili, cioè della procedura per l'erogazione dell'incentivo ai beneficiari descritta nel par. 2.2;
- C. verifiche successive alla registrazione degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili.

I controlli svolti sono sintetizzati in un documento riepilogativo redatto secondo il fac simile di cui all'allegato n. 7 (cosiddetta check list).

#### **A. verifiche connesse allo svolgimento del procedimento di ammissione al beneficio (controlli on desk)**

Il controllo è effettuato automaticamente dai sistemi informativi centrali sotto la responsabilità dell'Area "Datori di lavoro privati" della Direzione centrale entrate.

Il controllo ha ad oggetto principalmente:

- l'identità della persona fisica che - in nome proprio o in nome e per conto del richiedente – inoltra e l'istanza preliminare e di conferma dell'incentivo;
- l'esistenza e la natura privata del richiedente;
- l'età del lavoratore, per la cui assunzione si chiede il beneficio;
- la verifica della disponibilità della risorsa di pertinenza della Regione Lazio
- l'avvenuta effettuazione dell'assunzione o della trasformazione (il controllo è effettuato in automatico, se negli archivi dell'INPS sono presenti le comunicazioni telematiche UNILAV/UNISOMM);
- l'identità del lavoratore assunto (il controllo è effettuato in automatico, se negli archivi dell'INPS sono presenti le comunicazioni telematiche UNILAV/UNISOMM);

Il controllo è effettuato sul 100% delle istanze, utilizzando le informazioni residenti negli archivi elettronici dell'Istituto.

#### **B. verifiche connesse alla registrazione degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili (controlli on desk)**

Il controllo è effettuato automaticamente dai sistemi informativi centrali sotto la responsabilità dell'Area "Datori di lavoro privati" della Direzione centrale entrate.

Il controllo ha ad oggetto principalmente:

- l'identità della persona fisica che - in nome proprio o in nome e per conto del datore di lavoro – effettua il conguaglio mediante l'invio della denuncia contributiva;
- la persistente esistenza del datore di lavoro;

- l'identità del lavoratore per cui si conguaglia il beneficio;
- il rispetto dei limiti di cumulo del beneficio con altre agevolazioni contributive;
- il rispetto del criterio per cui l'incentivo non può superare il 33% della retribuzione imponibile previdenziale
- il rispetto del criterio per cui l'incentivo mensile non può superare l'importo di € 650;
- il rispetto della condizione di regolarità nell'assolvimento degli obblighi contributivi.

Il controllo è effettuato sul 100% delle denunce, utilizzando le informazioni residenti negli archivi elettronici dell'Istituto e utilizzando algoritmi di calcolo che mettono in relazione informazioni contenute nella denuncia contributiva.

**C. verifiche successive alla registrazione degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili (controlli on desk e in loco)**

Il controllo è effettuato dalle Direzioni territoriali del Lazio.

Il controllo ha ad oggetto principalmente:

- la circostanza che il datore di lavoro sia stato ammesso al beneficio
- la circostanza che il beneficio sia fruito per il periodo massimo di 18 mesi (12 mesi, se si tratta di trasformazioni a tempo indeterminato);
- la condizione di svantaggio del lavoratore (assenza di diploma ovvero assenza di impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi);
- il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- l'applicazione dei contratti collettivi;
- il rispetto dei principi di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, l. 92/2012 (cfr. quanto detto in Premessa, sub lettera c)):
  - carattere non obbligatorio dell'assunzione;
  - rispetto del diritto di precedenza;
  - assenza di sospensioni di rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale;
  - assenza di collegamenti tra datore di lavoro che assume e datore di lavoro precedente;
- assenza di procedure concorsuali;
- aumento netto dell'occupazione e suo mantenimento.

Il controllo è effettuato avvalendosi di documentazione cartacea o elettronica in possesso dell'Inps e/o di altri soggetti, pubblici o privati (controllo on desk); e/o presso la sede legale del datore di lavoro o il luogo di svolgimento del rapporto per il quale è stato autorizzato l'incentivo (controllo in loco); il controllo può essere esteso anche a circostanze che sono già state oggetto dei controlli automatizzati descritti nelle lettere A) e B) di questo paragrafo.

Il controllo è effettuato a campione, secondo direttive emanate dalla Direzione centrale Entrate, comprensive delle metodologie di campionamento.

Il controllo in loco avviene mediante procedimento ispettivo; si conclude con un documento che attesta l'attività svolta e le conclusioni raggiunte (verbale ispettivo).

Il controllo con esito negativo – cioè che comporta la revoca totale o parziale dell'incentivo – viene comunicato al datore di lavoro, il quale potrà contestarlo esponendo le proprie ragioni e producendo la documentazione ritenuta utile a supporto delle proprie ragioni.

#### **2.4. Procedure per la rendicontazione delle spese all'AdG**

La procedura con cui l'INPS – in qualità di Organismo Intermedio (O.I.) - rendiconta le spese sostenute all'Autorità di Gestione (AdG) e all'Autorità di certificazione (AdC) è costituita da:

- estrazione dagli archivi elettronici contenenti le denunce contributive dei seguenti dati, riguardanti le istanze di incentivo accolte per rapporti di lavoro svolti nella regione Lazio :
  - dati identificativi dei datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio dell'incentivo;
  - dati identificativi dei lavoratori per i quali è stato effettuato il conguaglio;
  - dati identificativi del tipo di rapporto per cui è stato effettuato il conguaglio (assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato);
  - importi conguagliati dal datore di lavoro/riconosciuti dall'Inps.
- composizione di un resoconto (report) con le informazioni sopra indicate, secondo lo schema allegato (allegato n. 6);
- trasmissione del suddetto resoconto all'AdG;

La trasmissione del resoconto è accompagnata da:

- una dichiarazione (cosiddetta "dichiarazione di ricevibilità delle spese", redatta secondo il facsimile di cui all'allegato n. 5) dell'ufficio responsabile che attesta che i dati trasmessi:
  - corrispondono alle spese sostenute mediante il conguaglio effettuato dai datori di lavoro
  - tengono conto degli importi ritenuti non ammissibili a seguito dei controlli effettuati;
- una scheda che descrive i controlli effettuati sulle spese rendicontate, secondo il fac-simile allegato (cosiddetta "Check list" - allegato n. 7)

La trasmissione è effettuata bimestralmente entro il 10° giorno successivo al bimestre di riferimento; l'INPS fornisce la documentazione integrativa e/o i chiarimenti necessari, ai fini della rendicontazione delle spese all'AdC, nel caso in cui l'AdG abbia evidenziato anomalie a seguito dei controlli effettuati.

#### **2.5 Procedure per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi**

L'INPS tratta le irregolarità in conformità delle norme di legge che disciplinano la sua attività istituzionale; in particolare, qualora accerti che sia stato fruito un beneficio non spettante, gestisce il corrispondente inadempimento dell'obbligazione contributiva secondo le regole generali nazionali, dandone evidenza nel report indicato nel paragrafo precedente.

In aggiunta agli adempimenti cui è tenuto in base alla normativa nazionale, l'INPS – in applicazione della sez. 4 del Reg. (CE) 1828/2006 – trasmetterà alla Regione Lazio, una comunicazione trimestrale con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate nel periodo di riferimento e gli aggiornamenti periodici dei casi già oggetto di prima segnalazione; la comunicazione è effettuata, nei casi previsti dalla citata normativa comunitaria, tramite compilazione della scheda "OLAF" ed è trasmessa anche in assenza di irregolarità.

## DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76

*Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013.*

Testo del decreto-legge

### **Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale, al fine di favorire immediate opportunità di impiego, in considerazione della gravità della situazione occupazionale:

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia di IVA e altri interventi urgenti per il sistema produttivo, nonché di adottare misure idonee a promuovere gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la coesione territoriale:

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

**MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE**

## Articolo 1.

*(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani).*

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

**1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.**

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

4. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.

5. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell'incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere **entro un mese** un'ulteriore assunzione di lavoratore **con contratto di lavoro dipendente**, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro **dei lavoratori a tempo pieno**.

7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

8. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.

10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12. **Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale**

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.

12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia**, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione **europea**. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13:

b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.

13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS **con le modalità di cui al presente comma. L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di**

**ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione **anche attraverso il proprio sito internet istituzionale**. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.**

15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo.

16. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.

19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'Inps ne dà apposita diffusione.

20. L'Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo.

21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

**22-bis.** Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali**

**Roma, 17/09/2013**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 131**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.6

**OGGETTO:** **Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Indicazioni operative.**

**SOMMARIO:** **SOMMARIO:** *L'articolo 1 del decreto legge 76/2013 prevede un incentivo economico, pari a un terzo della retribuzione - nella misura mensile massima di € 650, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale l'incentivo spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a temp*

*indeterminato di un rapporto a termine, l'incentivo spetta per 12 mesi. L'incentivo può essere autorizzato fino all'esaurimento delle risorse specificamente stanziato.*

*Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per l'ammissione all'incentivo e per la sua fruizione.*

## **INDICE**

### *Premessa*

- 1. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo*
- 2. Rapporti incentivati.*
- 3. Misura e durata dell'incentivo.*
- 4. Decorrenza delle assunzioni incentivabili.*
- 5. Condizioni di spettanza dell'incentivo.*
  - 5.1 Le condizioni di regolarità previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 (rinvio).*
  - 5.2 Le condizioni derivanti dai principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 14 della legge 92/2012 (rinvio)*
  - 5.3 L'incremento netto dell'occupazione e il suo mantenimento*
  - 5.4 Le condizioni di compatibilità con il mercato interno.*
- 6. Coordinamento con altri incentivi.*
- 7. Indicazioni operative. Adempimenti dei datori di lavoro.*
  - 7.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens*
  - 7.2 Datori di lavoro agricoli*
- 8. Istruzioni contabili*

### *Allegati:*

- 1. 1. Decreto legge 76/2013, art. 1.*
- 2. 2. Decreto di ripartizione delle risorse.*
- 3. 3. Decreto di riprogrammazione delle risorse.*
- 4. 4. Reg. (CE) n. 800/2008, art. 40.*
- 5. 5. Guida al calcolo dell'incremento occupazionale.*
- 6. 6. Variazioni al piano dei conti*

## **PREMESSA**

Con l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 - convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2013, n. 99 - (allegato n.1) è stato istituito in via sperimentale, nel limite di risorse determinate, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

Nella presente circolare le citazioni relative al decreto legge 76/2013 si intendono riferite al testo modificato e integrato dalla legge di conversione.

### **1. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.**

La locuzione legislativa "giovani fino a 29 anni di età" - contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 76/2013 - comprende persone che, al momento dell'assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.

La locuzione legislativa "privo di impiego regolarmente retribuito" deve essere interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013; si vedano inoltre riguardo anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e il messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013.

## 2. Rapporti incentivati.

### Assunzione a tempo indeterminato.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati con l'attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2000.

L'incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici.

L'incentivo spetta per l'assunzione degli apprendisti, in considerazione della circostanza che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 definisce a tempo indeterminato il contratto corrispondente; l'incentivo spetta nei limiti indicati al paragrafo seguente.

In considerazione della circostanza che - come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 76/2013 e in conformità con l'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) 800/2008, cui il decreto legge rinvia - l'incentivo è finalizzato a promuovere occupazione stabile, l'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato.

In considerazione della circostanza che l'incentivo è finalizzato a promuovere l'occupazione e che la sua misura (come è più ampiamente illustrato nel paragrafo seguente) è determinata in riferimento alla retribuzione del lavoratore, l'incentivo stesso non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. Infatti, in assenza di somministrazione, il lavoratore non può considerarsi occupato, almeno ai fini dell'incentivo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 76/2013. Inoltre l'indennità di disponibilità, che il lavoratore percepisce, non costituisce retribuzione in senso proprio - perché non è corrispettiva di alcuna prestazione lavorativa - per cui manca la base di commisurazione dell'incentivo stesso. L'avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all'agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all'originaria sua scadenza (vedi esempio nel paragrafo successivo).

### Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

L'incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

In tal caso è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent'anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.

È possibile essere ammessi all'incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore "privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". In tal caso, la condizione di assenza di "impiego regolarmente retribuito" deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell'ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto all'originaria scadenza (es.: rapporto a termine per il periodo 01.07.2013 - 31.01.2014: la trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31.12.2013).

L'incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia esse a tempo indeterminato che determinato; in assenza di somministrazione l'incentivo non spetta neanche sull'indennità di disponibilità, analogamente a quanto illustrato sopra circa l'assunzione a tempo indeterminato.

### **3. Misura e durata dell'incentivo**

L'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore.

In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l'incentivo spetta per 12 mesi.

In caso di assunzione (ovvero trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato a nessun utilizzatore né è commisurabile all'indennità di disponibilità; come detto al paragrafo precedente, tali eventuali periodi non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio (es.: il 1° ottobre 2014 l'agenzia assume Tizio a tempo indeterminato e lo somministra per 12 mesi ad Alfa; durante ottobre 2014 l'agenzia non somministra il lavoratore a nessun utilizzatore; a novembre 2014 l'agenzia somministra il lavoratore per 12 mesi a Beta; non spetta il beneficio per ottobre 2014; spetta nuovamente il beneficio per novembre 2014, fino al 31.03.2015).

Nell'ipotesi in cui l'assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese calendario, i massimali del primo e dell'ultimo mese di vigenza dell'incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento; in tali casi, qualora sia necessario rapportare l'incentivo ad una quota della retribuzione mensile, anche la base convenzionale di computo dell'incentivo è ridotta e è rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento (es. assunzione a tempo indeterminato il 15.10.2013: il beneficio spetta fino al 14.04.2015; per ottobre 2013 l'incentivo è pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013, nei limiti di 17/30 di € 650; per aprile 2015 l'incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della retribuzione di aprile 2015, nei limiti di 14/30 di € 650).

In considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato l'ordinamento già prevede una disciplina di favore - caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro -, l'incentivo previsto dall'articolo 1 del dl 76/2013 per l'assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l'importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve versare una contribuzione pari all'11,61% della retribuzione; in questo caso l'incentivo previsto dall'art. 1 del dl 76/2013 spetta nella misura mensile dell'11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).

L'incentivo spetta nei limiti di risorse specificatamente stanziati per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze; al fine di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione o trasformazione - il decreto legge 76/2013 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, di seguito illustrato (cfr. par. 7).

Le risorse destinate al finanziamento dell'incentivo sono ripartite tra le regioni e le province autonome nelle misure individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (cfr. prospetto allegato n. 2).

La regione di pertinenza è individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

### **4. Decorrenza delle assunzioni incentivabili.**

Per l'intero territorio nazionale, l'incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate decorrenza dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l'atto di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (cfr. decreto n. 48 del 7 agosto 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di "Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione di Coesione, disposto con decreto n. 25/2013" - allegato n. 3).

Non sarà più possibile essere ammessi all'incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziare p ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.

Sul sito internet dell'INPS sarà possibile conoscere l'esaurimento delle risorse stanziare per og regione e provincia autonoma.

## **5. Condizioni di spettanza dell'incentivo.**

Gli incentivi sono subordinati:

- alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
  - l'adempimento degli obblighi contributivi;
  - l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  - il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
- alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla med della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, comr da 4 a 7, dl 76/2013);
- alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 d regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (circa l'articolo 40, ve l'allegato 4);

### **5.1 Le condizioni di regolarità previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legg 296/2006 (rinvio).**

Al riguardo si rinvia alle circolari ed ai messaggi già pubblicati; si veda, da ultimo, la circola 137/2012, par. 1.6.

Si ribadisce che, in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l'agenz di somministrazione, in quanto l'agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi (ci articolo 25, d.l.vo 276/2003); invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela del condizioni di lavoro riguarda sia l'agenzia di somministrazione che l'utilizzatore, in quanto su entram incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

### **5.2 Le condizioni derivanti dai principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, del legge 92/2012.**

Anche con riferimento all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, del legge 92/2012, si rinvia alle circolari e messaggi già pubblicati.

Al riguardo si evidenzia che - tranne casi particolari [1] - non spetta l'incentivo, se la trasformazior interviene oltre i primi sei mesi del rapporto a termine, perché il lavoratore ha nel frattempo matura un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5, co. 4 quater, d.l.v 368/2001.

### **5.3 L'incremento netto dell'occupazione e il suo mantenimento.**

L'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato un rapporto a termine) determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media d lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa (ovvero nell'anno precedente

decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall'originario) per ogni mese di calendario vigenza dell'incentivo.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza (es.: ALFA assume in data 01.10.2013; il beneficio scade il 31.03.2015; se non mantiene l'incremento per il 4° mese e lo ripristina per il 7° mese, non spetta il beneficio per i mesi dal 4° al 6°, mentre spetta nuovamente dal 7° e – se il nuovo incremento è mantenuto – per i mesi successivi fino al 31.03.2015; per maggiori dettagli vedi gli esempi nn. 6 bis e 6 ter dell'allegato n. 5).

Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) 800/2008, l'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:

- dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

In forza dell'articolo 1, comma 7, del dl 76/2013, la realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l'eventuale ripristino dell'incremento devono essere valutati in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per valutare l'incremento dell'occupazione è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati mediante somministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l'agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, in quanto si computa il lavoratore sostituito.

In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia essa a tempo determinato che indeterminato), l'incremento occupazionale iniziale e il suo mantenimento devono essere valutati rispetto ai dipendenti dell'agenzia; nella base di computo della forza aziendale dell'agenzia devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti (rispetto a questi ultimi si computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato); l'incremento deve essere valutato rispetto all'intera organizzazione dell'agenzia e di eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; non devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di somministrazione (come già detto, questi devono essere compresi nella forza aziendale dell'utilizzatore).

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario; al riguardo si rinvia ai criteri già illustrati con la circolare 111/2013, al paragrafo 3.3.1 e all'allegato 3, integrati con le indicazioni ulteriori relative al mantenimento mensile dell'incremento occupazionale, contenute in questo paragrafo e nella guida citata di seguito (pagg. 1-4 della guida).

In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incremento netto dell'occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali.

Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l'assunzione.

Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all'assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all'assunzione.

(Es.: assunzione effettuata il 15.10.2013; il beneficio scade il 14.04.2015; per i primi 12 mesi di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2013-14.10.2014; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2014-14.10.2015).

In forza della speciale previsione contenuta nell'articolo 1, comma 5, del dl 76/2013, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l'incremento netto dell'occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure - mediante un'assunzione compensativa successiva - entro un mese da tale data; in caso di assunzione compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del beneficio (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione.

Come espressamente enunciato nell'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, in fine, l'assunzione compensativa (contestuale o differita rispetto al giorno di decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato, per la quale si intende chiedere il beneficio) è prevista per garantire il rispetto della condizione dell'incremento occupazionale; pertanto tale assunzione compensativa deve ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, - considerando il valore in ULA del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data di decorrenza della trasformazione - non si realizzerebbe l'incremento (es.: ALFA ha un solo dipendente a tempo determinato; dopo 5 mesi il rapporto è trasformato a tempo indeterminato; la forza media occupata da ALFA prima dell'assunzione è pari a 5/12 di ULA; la forza media occupata da ALFA per effetto della trasformazione è pari a 12/12 di ULA; 12/12 è maggiore di 5/12; la trasformazione realizza l'incremento netto dell'occupazione, senza necessità di effettuare alcuna assunzione ulteriore); per maggiori dettagli si vedano gli esempi nn. 11, 12 e 13 illustrati nella guida citata di seguito.

Alla presente circolare è allegata una guida che illustra i criteri per il calcolo - in U.L.A. - dell'incremento dell'occupazione e i criteri per la verifica mensile del suo mantenimento; sono altresì illustrati alcuni casi esemplificativi riguardanti sia le assunzioni a tempo indeterminato che le trasformazioni di rapporti a termine (vedi allegato n. 5).

Dubbi circa la realizzazione, il mantenimento e il ripristino dell'incremento occupazionale potranno essere segnalati - preferibilmente avvalendosi della funzionalità contatti del Cassetto previdenziale aziende - alle Sedi presso cui il datore di lavoro assolve agli obblighi contributivi; le Sedi potranno avvalersi della consulenza della Direzione centrale entrate inviando un quesito all'indirizzo di posta elettronica [info.diresco@inps.it](mailto:info.diresco@inps.it).

#### **5.4 Le condizioni di compatibilità con il mercato interno.**

L'incentivo, già nella sua astratta disciplina legale, è conforme alle prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e dell'articolo 40 del regolamento comunitario 800/2008.

Gli incentivi sono altresì subordinati:

- alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 4 legge 24 dicembre 2012, n. 234);
- alla circostanza che il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).

Di tali condizioni viene fatta menzione nell'istanza di ammissione al beneficio.

#### **6. Coordinamento con altri incentivi.**

Nell'eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo del dl 76/2013 sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (esempio riduzioni ex art. 25, co. 9, l. 223/1991), l'incentivo previsto dall'articolo 1 del dl 76/2013 è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.

## **7. Indicazioni operative. Adempimenti dei datori di lavoro**

Per l'ammissione all'incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto:

Il datore di lavoro inoltra all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
- la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line "76/2013", che verrà messo a breve a disposizione all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it). Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente"; il rilascio del modulo telematico sarà preventivamente annunciato mediante pubblicazione di specifico messaggio; all'istanza non deve essere allegata alcuna documentazione.

Entro tre giorni dall'invio dell'istanza, l'INPS - mediante i propri sistemi informativi centrali - verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica - esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l'assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

La comunicazione dell'INPS è accessibile all'interno dell'applicazione "DiResCo".

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro - per accedere all'incentivo - deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l'apposita funzionalità che sarà resa disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo."; l'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l'incremento netto dell'occupazione; l'autorizzazione dell'Inps diviene efficace, qualora - nel termine indicato dall'articolo 1, co. 5, dl 76/2013 - venga realizzato l'incremento netto dell'occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell'incentivo.

L'Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell'incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all'istanza definitiva di ammissione al beneficio; l'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale.

L'Inps effettuerà a posteriori, mediante l'unità organizzativa "Verifica amministrativa", gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell'incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

### Nota Bene

I termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell'istanza definitiva

conferma della prenotazione - con contestuale domanda di ammissione all'incentivo - sono perentoria la loro inosservanza determina l'inefficacia della precedente prenotazione di somme.

Dalla lettura coordinata del preambolo e dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 76/2013, si evince che l'incentivo è finalizzato a promuovere immediate opportunità di impiego stabile giovanile; inoltre dalla lettura dell'articolo 1, comma 14, si desume che il legislatore ha inteso garantire l'efficacia del complessivo procedimento di concessione del beneficio - finalizzato a contemperare l'esigenza di certezza preventiva circa la sufficienza della risorsa, in favore di un singolo potenziale datore di lavoro, con l'esigenza di non lasciare inutilmente accantonate delle risorse - tra l'altro stabilendo che venga definitivamente meno la riserva di somme inutilmente operata, dopo 14 giorni lavorativi dalla loro prenotazione; per non frustrare l'efficacia del procedimento è pertanto necessario - ai fini dell'incentivo - che il contratto di lavoro stipulato preveda che il rapporto di lavoro inizi entro lo stesso termine perentorio di 14 giorni lavorativi - decorrenti dalla comunicazione INPS di prenotazione della risorsa - ovvero che entro lo stesso termine decorra la trasformazione a tempo indeterminato (eventualmente anche in anticipo rispetto all'originaria scadenza del rapporto a termine).  
(Es.: il 01.10.2013 Alfa chiede all'Inps la prenotazione della risorsa per la possibile assunzione di Tizio; il 04.10.2013 l'Inps comunica l'avvenuta prenotazione; il 12.10.2013 Alfa stipula con Tizio un contratto di lavoro, che prevede l'inizio del rapporto per il 21.10.2013; Alfa può comunicare all'Inps l'avvenuta stipulazione del contratto nel periodo compreso tra il 12.10.2013 e il 21.10.2013).

## **7.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens**

### Avvertenza per chi è sprovvisto di matricola aziendale

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all'incentivo è necessario essere titolari di una posizione contributiva aziendale (cosiddetta matricola); nel caso in cui ne sia ancora sprovvisto l'interessato dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della domanda d'iscrizione; qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in materia d'iscrizione, l'interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data fittizia corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Nella domanda di iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all'art.1 D.L. 76/2013; pertanto, nel campo della denominazione sociale deve essere anteposta la dicitura **"D.L. 76/2013"** (esempio: invece di "ALFA s.r.l.", occorrerà riportare "D.L. 76/2013 ALFA s.r.l."); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere alla immediata validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori della Sede dovranno sospendere dalla medesima data la matricola in questione.

All'atto dell'avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell'effettiva assunzione di cui sopra; contestualmente verrà tolta la dicitura "D.L. 76/2013" dal campo della denominazione dell'azienda.

Invece, nel caso in cui non avvenga l'assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all'incentivo, l'interessato deve richiedere la cessazione della matricola aziendale; tuttavia, quest'ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l'assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l'interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.

Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte.

### Indicazioni per la fruizione dell'incentivo

I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elementi <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "**DL76**" avente il significato "incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell'art. 1 di 76/2013";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all'autorizzazione del beneficio.

Sarà cura dei sistemi informativi centrali riferire l'incentivo alla regione di pertinenza, già indicata nel modulo di istanza 76/2013.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALI" ricostruito dalle procedure con:

- il codice statistico "DL76" seguito dal numero dei lavoratori assunti con l'incentivo;
- il codice "**L440**" avente il significato di "conguaglio incentivo under30, di cui all'art. 1 di 76/2013";
- il codice "**L441**" avente il significato di "conguaglio arretrato incentivo giovani under 30".

I sistemi informativi centrali verificheranno mensilmente se per la matricola e il lavoratore interessato sia stato ammesso l'incentivo (e quindi se possa essere esposto l'elemento DL76 nell'UniEmens) innovando rispetto alla prassi finora seguita in materia di incentivi all'assunzione, tale verifica verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente attribuito uno specifico Codice Autorizzazione.

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "**M300**" avente il significato di "Restituzione incentivo under30, di cui all'art. 1 di 76/2013";
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

## **7.2 Datori di lavoro agricoli**

### Avvertenza per chi è sprovvisto di CIDA

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all'incentivo è necessario essere titolari in posizione contributiva aziendale (CIDA); in mancanza, sarà cura dell'interessato farne richiesta tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della Denuncia Aziendale (DA); qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d'iscrizione l'interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data "fittizia", corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Nella domanda d'iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all'art.1 D.L. 76/2013; pertanto, nel campo riservato all'indirizzo deve essere anteposta la dicitura "**D.L. 76/2013**" (esempio: invece di "Via Roma 1", occorrerà riportare "D.L. 76/2013 Via Roma 1."); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere alla immediata validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori Sede dovranno sospendere dalla medesima data la D.A. questione.

All'atto dell'avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro dovrà darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell'effettiva assunzione di cui sopra.

Invece, nel caso in cui non avvenga l'assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all'incentivo, l'interessato deve richiedere la cessazione del

Denuncia aziendale; tuttavia, quest'ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l'assunzione di dipendente non sia andata a buon fine, l'interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti lavoro subordinato.

Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte.

### Indicazioni per la fruizione dell'incentivo

A seguito della formale approvazione del modulo di richiesta incentivo trasmesso, l'azienda potrà, decorrenza dall'esercizio **III/2013** utilizzando l'apposito campo di nuova istituzione denominata CODAGIO (quadro F), procedere alla denuncia dei lavoratori per le cui assunzioni si è richiesto accedere agli incentivi ex art. 1, Legge 99/2013.

Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento l'azienda dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente e congiuntamente indicare:

- il valore **Y** per il Tipo Retribuzione;
  
- nel campo CODAGIO, il valore:
  - **U1** per lavoratori OTI - ex art. 1, Legge 99/2013-;
  - **U2** per lavoratori OTD trasformati in OTI - ex art. 1, Legge 99/2013-;
  - **U3** per lavoratori OTI di azienda somministratrice - ex art. 1, Legge 99/2013-;
  
- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

Allo scopo di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale dell'incentivo, le denunce Dmag, caratterizzate dalle informazioni di cui sopra, saranno sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con cui è validato il codice CIDA ( cfr. circolare Inps n° 46/2011 ). Pertanto, momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa sarà scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella denuncia Dmag e quelli della richiesta datoriale dell'incentivo. L'importo dell'incentivo spettante, indicato nella denuncia Dmag nel campo della retribuzione (quadro F), sarà oggetto, in sede di tariffazione, di preventiva verifica.

L'importo indicato a titolo d'incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall'azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall'operazione suddetta potranno essere richieste a rimborso ovvero in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione o rimborso specificando, nel campo note, che si tratta di "Incentivo giovani under 30".

### **8. Istruzioni contabili.**

L'onere per l'incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, di cui all'art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 29 agosto 2013, n.99, è a carico dello Stato.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile delle quote mensili da porre a conguaglio nel flusso Uniemens, è stato istituito il conto GAW32135, al quale, la procedura di ripartizione contabile DI imputerà gli importi contraddistinti dal codice "L440" esposti nel quadro D del DM2013 VIRTUALE. Per le eventuali restituzioni di incentivi non spettanti, evidenziati dai datori di lavoro con il codice "M300" è stato istituito il conto GAW24135.

Nell'allegato n. 6 sono riportati i conti di nuova istituzione.

Il Direttore Generale  
Nori

[1] Ad esempio, non matura il diritto di precedenza il lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità (cfr. articolo 10, co. 1, lett. *c ter*), del d.l.vo. 368/2001, nel testo modificato, e ultimo, dall'articolo 7, co. 1 lett. *d*), del dl 76/2013).

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Allegato N.5

Allegato N.6

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

**DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76**

(convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99)

(in G.U. 22/08/2013, n. 196).

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure ritenute urgenti.

**TITOLO I**  
**MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE**  
**DELL'OCCUPAZIONE.**  
**IN**  
**PARTICOLARE GIOVANILE E DELLA COESIONE SOCIALE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale, al fine di favorire immediate opportunità di impiego, in considerazione della gravità della situazione occupazionale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia di IVA e altri interventi urgenti per il sistema produttivo, nonché di adottare misure idonee a promuovere gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la coesione territoriale;

ha emanato

il seguente decreto-legge:

**Art. 1**

**(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)**

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabilite di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 1<sup>o</sup> e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 300/2008.

*((1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico)).*

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che ricorrano in una delle seguenti condizioni:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) ((**LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99**)).

**((3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015)).**

4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed e' corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.

5. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere **((entro un mese un'ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente))**, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro **((dei lavoratori a tempo pieno))**.

7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

8. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalita' attuative del presente incentivo.

10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12. **((Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale))**.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.

12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, **((per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia))**, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo

di rotazione di cui alla legge 1° aprile 1987, n. 143 già' destinata ai Programmi operativi 2007-2013, nonché, per assicurare il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse nel medesimo Fondo di rotazione già' destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorre, della Commissione ((europea)). Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a le finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 3;

b) nella misura di 44 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 38 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, per le seguenti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).

13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2009, n. 1 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

((14. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS con le modalita' di cui al presente comma. L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo. L'INPS non prende piu' in considerazione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale e' stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze)).

15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome (...) possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).

16. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate

nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

17. *((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99))*.

18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.

19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'Inps ne da' apposita diffusione.

20. L'Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo.

21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedera' ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

22. In relazione alla prossima scadenza del regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

*((22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012))*.

...(omissis) ...

Ripartizione delle risorse destinate all'incentivo per le Regioni previste dall'art. 1 co. 12, lett. a), del decreto legge 76/2013:

REGIONE	Annualità 2013	Annualità 2014	Annualità 2015	Annualità 2016
Abruzzo	€ 1.750.875,81	€ 2.626.313,71	€ 2.626.313,71	€ 1.750.875,81
Molise	€ 709.766,99	€ 1.064.650,48	€ 1.064.650,48	€ 709.766,99
Sardegna	€ 6.365.075,85	€ 9.547.613,78	€ 9.547.613,78	€ 6.365.075,85
Basilicata	€ 2.813.528,38	€ 4.220.292,57	€ 4.220.292,57	€ 2.813.528,38
Calabria	€ 12.629.299,86	€ 18.943.949,79	€ 18.943.949,79	€ 12.629.299,86
Campania	€ 26.126.959,96	€ 39.190.439,94	€ 39.190.439,94	€ 26.126.959,96
Puglia	€ 21.330.344,53	€ 31.995.516,79	€ 31.995.516,79	€ 21.330.344,53
Sicilia	€ 28.274.148,62	€ 42.411.222,94	€ 42.411.222,94	€ 28.274.148,62
<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000.000,00</b>	<b>€ 150.000.000,00</b>	<b>€ 150.000.000,00</b>	<b>€ 100.000.000,00</b>

Ripartizione delle risorse destinate all'incentivo per le Regioni e le Province autonome di cui all'art. 1 co. 12, lett. b), del decreto legge 76/2013:

REGIONI	Annualità 2013	Annualità 2014	Annualità 2015	Annualità 2016
Emilia Romagna	€ 4.113.610,78	€ 8.398.622,01	€ 8.398.622,01	€ 4.285.011,23
Friuli Venezia Giulia	€ 1.886.131,83	€ 3.850.852,48	€ 3.850.852,48	€ 1.964.720,65
Lazio	€ 7.176.799,39	€ 14.652.632,09	€ 14.652.632,09	€ 7.475.832,70
Liguria	€ 3.063.251,82	€ 6.254.139,14	€ 6.254.139,14	€ 3.190.887,32
Lombardia	€ 5.324.961,25	€ 10.871.795,88	€ 10.871.795,88	€ 5.546.834,63
Marche	€ 2.177.510,98	€ 4.445.751,59	€ 4.445.751,59	€ 2.268.240,61
PA Bolzano	€ 841.733,54	€ 1.718.539,31	€ 1.718.539,31	€ 876.805,77
PA Trento	€ 780.793,95	€ 1.594.120,98	€ 1.594.120,98	€ 813.327,03
Piemonte	€ 7.987.886,67	€ 16.308.601,94	€ 16.308.601,94	€ 8.320.715,28
Toscana	€ 6.320.360,74	€ 12.904.069,84	€ 12.904.069,84	€ 6.583.709,10
Umbria	€ 2.415.176,55	€ 4.930.985,46	€ 4.930.985,46	€ 2.515.808,91
Valle d'Aosta	€ 508.682,92	€ 1.038.560,96	€ 1.038.560,96	€ 529.878,04
Veneto	€ 5.403.099,58	€ 11.031.328,31	€ 11.031.328,31	€ 5.628.228,73
<b>TOTALE</b>	<b>€ 48.000.000,00</b>	<b>€ 98.000.000,00</b>	<b>€ 98.000.000,00</b>	<b>€ 50.000.000,00</b>

DECRETO 7 agosto 2013.

**Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione, disposto con decreto n. 25/2013.** (Decreto n. 48/2013).

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO**

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA  
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerare l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visto il proprio decreto n. 25/2013 del 23 aprile 2013, concernente il finanziamento degli interventi previsti dal suddetto Piano di azione coesione, con il quale sono state assegnate, in favore degli interventi medesimi, risorse pari a euro 5.902.238.277,00, derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, conseguente all'adesione al Piano di azione coesione dei programmi operativi dell'obiettivo Convergenza;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, agli articoli 1 e 3, pone a carico del Fondo di rotazione la parziale copertura delle misure ivi previste, mediante rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo già destinate agli interventi del Piano di azione coesione;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 10139 del 1° agosto 2013 che, sulla base delle decisioni del Gruppo di azione coesione, ridetermina in euro 5.580.238.277,00 le risorse da destinare ai programmi e linee di intervento del Piano di azione coesione, di cui al citato decreto n. 25/2013, oggetto di rimodulazione, e in euro 322.000.000,00 la restante parte delle risorse da destinare alla copertura degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 agosto 2013:

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione, già disposto con il proprio decreto n. 25/2013 richiamato in premessa, pari complessivamente ad euro 5.902.238.277,00, è rideterminato come segue:

euro 5.580.238.277,00 sono ripianificati in favore dei programmi e linee di intervento del Piano di azione coesione nei termini indicati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto;

euro 322.000.000,00 sono destinati alle finalità previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, citato in premessa.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate ai programmi e linee di intervento del Piano di azione coesione sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni titolari degli stessi, che hanno altresì la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto. Per quanto riguarda le risorse destinate alle finalità del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, il Fondo di rotazione provvede a renderle disponibili con le modalità previste dallo stesso decreto-legge.

3. Le predette amministrazioni titolari dei programmi e linee di intervento del Piano di azione coesione alimentano il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.


4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 25/2013 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2013

*L'ispettore generale capo: Di Nuzzo*

Visto, il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze registro n. 7 economia e finanze luglio n. 181



ALLEGATO

## Rideterminazione assegnazione risorse per attuazione Piano di Azione Coesione

Importi in euro

Amministrazioni responsabili della gestione	Interventi	Importi attribuiti	
Ministero delle Infrastrutture	Ferrovie		
	Calabria	80.000.000,00	
	Campania	500.000.000,00	
	Puglia	100.000.000,00	
	Sicilia	500.000.000,00	1.252.280.000,00
	Sardegna	50.692.389,89	
	Interventi sulla viabilità stradale		
	CIS SS Sassari-Olbia lotto '0' - Adeguamento della S.S. 597/1199	21.587.610,11	
Regione Campania	Acquisto materiale rotabile		100.000.000,00
Ministero dello Sviluppo Economico - DGIAI	Autocimpiego e auto imprenditorialità		50.000.000,00
Ministero dello Sviluppo Economico - DGIAI	Imprese	124.000.000,00	
	Promozione innovazione via domanda pubblica	50.000.000,00	664.000.000,00
	Promozione sviluppo e innovazione imprese	490.000.000,00	
Ministero della Giustizia	Giustizia civile		4.400.000,00
Ministero dell'Interno	Servizi di cura		730.000.000,00
Ministero dell'Interno	Sicurezza		103.000.000,00
Ministero dell'Interno	Interventi di legalità nelle aree ad elevata dispersione scolastica		67.000.000,00
Ministero dell'Interno - Prefetto di Reggio Calabria	Nuove azioni (Programma straordinario per la Giustizia in Calabria)		10.000.000,00
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale	Progetti promossi da giovani del privato sociale		37.600.000,00
Ministero Beni Culturali	Valorizzazione aree di attrazione culturale		130.000.000,00
MIUR - Università	Messaggeri	5.500.000,00	
	Ricerca e innovazione	106.500.000,00	
	Promozione innovazione via domanda pubblica	100.000.000,00	767.000.000,00
	Ricerca	555.000.000,00	
Ministero del Lavoro	Apprendistato	39.876.142,00	
	NEET	10.000.000,00	49.876.142,00
Regione Siciliana	Piano Giovani Sicilia		452.000.000,00
Regione Sardegna	Servizi di cura	35.050.000,00	
	Istruzione	82.640.000,00	
	Ferrovie	82.490.883,00	268.055.883,00
	Porti	11.000.000,00	
	Grande Viabilità Stradale	56.875.000,00	
Regione Puglia	Misure anticicliche	93.000.000,00	
	Salvaguardia Interventi	344.300.000,00	
	Nuove azioni	208.424.954,00	645.724.954,00
Regione Calabria	Misure anticicliche	40.000.000,00	
	Salvaguardia interventi	20.000.000,00	60.000.000,00
Regione Valle d'Aosta	Nuove azioni (Piano Giovani)		16.455.772,00
Ministero delle Infrastrutture	Salvaguardia	77.993.854,00	
	Nuove azioni (Piano Città)	94.851.672,00	172.845.526,00
<b>Totale</b>			<b>5.580.238.277,00</b>

13A07052



**Reg. (CE) 6-8-2008 n. 800/2008**

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). (Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.)

... (omissis) ...

**Articolo 40****Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali**

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.  
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.  
Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

## VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32135
Denominazione completa	Incentivo sperimentale ai datori di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani "under 30" ai sensi dell'art. 1 del Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 99.
Denominazione abbreviata	INCENT.DAT.LAV.UNDER 30 ART.1 DL76/2013

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW24135
Denominazione completa	Entrate varie - Recupero e reintroito dell'incentivo sperimentale ai datori di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani "under 30" ai sensi dell'art. 1 del Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 99.
Denominazione abbreviata	E.V. - REC.INCENT.SPERIM.UNDER 30 ART.1 DL 76/2013

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**

**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Roma, 27/09/2013**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 138**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.2

**OGGETTO:** **Rilascio moduli telematici "76-2013" per gli incentivi all'assunzione di giovani, previsti dall'articolo 1 del decreto legge 76/2013. Circolare 131/2013.**

**SOMMARIO:** *A decorrere dalle ore 15.00 del giorno 01.10.2013 sarà accessibile il modulo telematico "76-2013", per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell'incentivo. Si forniscono indicazioni operative per la compilazione dei moduli.*

Con la circolare n. 131 del 19 settembre 2013 è stato illustrato l'incentivo sperimentale, di cui

all'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per promuovere l'assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d'età.

A decorrere **dalle ore 15.00 del giorno 01.10.2013** sarà accessibile il modulo telematico "76-2013", per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell'incentivo.

Il modulo è rinvenibile all'interno dell'applicazione "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it); il modulo sarà accessibile seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Si rinvia alla circolare citata per conoscere i presupposti di spettanza dell'incentivo e il complessivo procedimento da svolgere per il suo riconoscimento da parte dell'Inps.

In allegato si riportano il fac-simile dell'istanza di prenotazione (MOD. 76-2013 - prenotazione) e dell'istanza di conferma (MOD. 76-2013 - conferma); nell'ambito dell'applicazione "*DiResCo*" il modulo dell'istanza di conferma è visualizzabile all'interno della prenotazione da confermare (Allegati nn. 1 e 2).

**Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/ Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.**

**Si evidenzia in particolare che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione; né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/ Unisomm non coerente** (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell'istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell'Unilav/ Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).

In particolare è necessario che corrispondano:

- il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell'Inps);
- la tipologia dell'evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione o trasformazione);
- la data di decorrenza dell'evento, se già indicata nella prenotazione;
- il codice fiscale del lavoratore.

Ad integrazione della descrizione del procedimento effettuata nel paragrafo 7 della circolare 131/2013 si precisa che:

- le istanze di prenotazione e di conferma sono per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all'invio;
- l'istanza di prenotazione dell'incentivo, che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta; si invita pertanto l'interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell'istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

Si riepilogano di seguito i vari stati/ esiti che possono essere attribuiti alle istanze di prenotazione e il loro significato:

- APERTA: Istanza di prenotazione inviata dall'interessato ma non ancora elaborata dai sistemi informativi centrali dell'Inps
- ACCOLTA: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta per disponibilità dei fondi
- RIFIUTATA PRELIMINARE: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per indisponibilità dei fondi; l'istanza sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30 giorni.
- RIFIUTATA DEFINITIVA: dopo 30 giorni l'istanza "rifiutata preliminare" si trasforma in "rifiutata definitiva"
- SCADUTA: Istanza di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha fatto seguito la comunicazione di conferma dell'interessato
- ANNULLATA: Istanza di prenotazione annullata dall'interessato; è possibile annullare solo le istanze di prenotazione che si trovano nello stato "Aperta" oppure "Rifiutata Preliminare"
- CONFERMATA: Istanza di prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda definitiva del datore di lavoro.

Lo stato / esito delle istanze di prenotazione e di conferma, diversamente da quanto indicato nella circolare 131/2013, è visualizzabile all'interno dell'applicazione "Di.Res.Co".

All'interno dell'applicazione "Di.Res.Co" è possibile consultare la consistenza dei fondi disponibili per regione o provincia autonoma, in relazione ai periodi cui va imputata la durata del beneficio; la disponibilità delle somme è aggiornata quotidianamente in conseguenza delle istanze accolte, confermate o scadute.

Per questioni giuridico-amministrative o tecnico-informatiche è possibile inviare una richiesta o segnalazione all'indirizzo di posta elettronica dedicato [incentivigiovanidecreto76.2013@inps.it](mailto:incentivigiovanidecreto76.2013@inps.it) ; per eventuali problematiche connesse a specifiche posizioni contributive l'interessato è invitato a contattare la Sede Inps competente, avvalendosi della funzionalità contatti del Cassetto previdenziale aziende.

Il Direttore Generale  
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.



**INPS**

**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

Progetto:

**Fornitura dei servizi di sviluppo,  
reingegnerizzazione e manutenzione del  
software applicativo dell'INPS**

**(Lotto 2)**

Documento:

**Analisi Funzionale**

Diresco - MOD. 76-2013

Versione: **5.0**

Documento  
elaborato da:

Data di consegna: 28/04/2014

<b>INPS</b> <b>Direzione Centrale</b> <b>Sistemi Informativi</b> <b>e Tecnologici</b>	<i>Progetto:</i> Fornitura dei servizi di sviluppo, reingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS <i>Documento:</i> Analisi Funzionale - "Diresco - MOD. 76-2013" <i>Nome file:</i> INPS RTI L2 - Analisi Funzionale_Diresco-MOD 76-2013_V5.0.docx	<i>Data di consegna</i> <i>Versione: 1.0</i>
--	--	---

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

1	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
2	ANALISI FUNZIONALE.....	3

<b>INPS</b> <b>Direzione Centrale</b> <b>Sistemi Informativi</b> <b>e Tecnologici</b>	Progetto: Fornitura dei servizi di sviluppo, riingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS Documento: Analisi Funzionale - "Diresco - MOD. 76-2013" Nome file: INPS RTI L2 - Analisi Funzionale_Diresco-MOD 76-2013_V5.0.docx	Data di consegna Versione: 1.0
--	---	-----------------------------------

## 1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Nell'ambito del progetto "Diresco - MOD. 76-2013", il presente documento ha l'obiettivo di riportare l'analisi effettuata in merito alla creazione del nuovo modulo di richiesta incentivo 76-2013

## 2 ANALISI FUNZIONALE

### 2.1. Descrizione dell'intervento

Nella tabella di seguito sono riportate le informazioni principali relative al progetto "Diresco - MOD. 76-2013":

<b>Codice Scheda</b>	
<b>Stato Scheda</b>	
<b>Nome Progetto</b>	
<b>Area INPS</b>	
<b>Responsabile Area INPS</b>	
<b>Descrizione del progetto</b>	
<b>Descrizione obiettivo del progetto</b>	
<b>Tipo Servizio</b>	
<b>Numero Funzioni Elementari</b>	
<b>Casi di test funzionali su funzioni elementari/numero di funzioni elementari</b>	<p>SE NON INSERIBILE QUI SI PUO' INSERIRE LA SEGUENTE FRASE: "Attività <i>effettuata</i>\da <i>effettuare</i> su tutte le funzioni elementari previste, congiuntamente con il Responsabile di Progetto nel corso del collaudo.</p> <p>IN CASO DI NUOVE APPLICAZIONE DEVE ESSERE INSERITO SEMPRE</p>
<b>% Funzionalità che dispongono di help in linea context sensitive</b>	<p>SE NON INSERIBILE QUI SI PUO' INSERIRE LA SEGUENTE FRASE: "Attività <i>effettuata</i>\da <i>effettuare</i> su tutte le funzionalità previste, congiuntamente con il Responsabile di Progetto nel corso del collaudo.</p> <p>IN CASO DI NUOVE APPLICAZIONE DEVE ESSERE INSERITO SEMPRE</p>
<b>% Funzionalità che dispongono di supporto formativo di</b>	<p>SE NON INSERIBILE QUI SI PUO' INSERIRE LA SEGUENTE FRASE: "Attività <i>effettuata</i>\da</p>

<b>INPS</b> <b>Direzione Centrale</b> <b>Sistemi Informativi</b> <b>e Tecnologici</b>	<i>Progetto:</i> Fornitura dei servizi di sviluppo, riingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS <i>Documento:</i> Analisi Funzionale – "Diresco – MOD. 76-2013" <i>Nome file:</i> INPS RTI L2 - Analisi Funzionale_Diresco-MOD 76-2013_V5.0.docx	<i>Data di consegna</i> <i>Versione: 1.0</i>
--	--	---

<b>autoistruzione</b>	<i>effettuare</i> su tutte le funzionalità previste, congiuntamente con il Responsabile di Progetto nel corso del collaudo.  <b>IN CASO DI NUOVE APPLICAZIONE DEVE ESSERE INSERITO SEMPRE</b>
-----------------------	---

## 2.2. Definizione Prerequisiti

- Le domande di prenotazione e conferma dovranno essere inviabili sia per aziende DM che per aziende DMAG. Il fondo da erodere è cumulativo per entrambe le gestioni.
- ~~Fondo per 20 regioni. Il fondo è distribuito per aree (Mezzogiorno/No Mezzogiorno)~~
- I salvadanaï saranno in totale 21 (19 regioni + le due province autonome di Trento e Bolzano; non è previsto un salvadanaïo per il Trentino)
- Fondo è ripartito per anni. Le risorse disponibile per il 2013-2014 saranno parte dello stesso salvadanaïo.
- L'erosione del fondo sarà ripartito per anno, a partire dalla data di assunzione/data invio prenotazione (se assunzione ancora non effettuata)
- Possibilità di prenotazione fondo
- Conferma della prenotazione inviata solo se seguita da invio della domanda effettiva entro 14 giorni (LAVORATIVI) dalla conferma della prenotazione (E' possibile che non sia disponibile unilav/unisomm)
- Il fondo disponibile, in fase di prenotazione, è eroso di 650 € mensili per la durata del rapporto dichiarato .
- Le prenotazioni non confermate dall'azienda entro i 14 gg lavorativi diverranno automaticamente scadute (l'importo prenotato sarà reinserito nel fondo della specifica regione e del relativo anno di riferimento)
- A seguito della comunicazione di conferma da parte dell'azienda della prenotazione Accolta, la disponibilità del fondo sarà riadattata, per l'ammontare dell'importo (sulla base della retribuzione annuale dichiarata) e del periodo (sulla base della data del rapporto dichiarato)
- Gli stati delle prenotazioni possono essere:
  - APERTA: Istanza di prenotazione inviata dall'azienda ma non ancora elaborata dai sistemi
  - ACCOLTA: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi e accolta per disponibilità dei fondi
  - RIFIUTATA PRELIMINARE: Prenotazione elaborata dai sistemi e rifiutata per indisponibilità dei fondi (tale stato è assegnabile solo per tale motivazione). Sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30 gg.
  - RIFIUTATA DEFINITIVA: dopo 30 gg la rifiutata preliminare si trasforma in rifiutata definitiva e non può più essere modificata.
  - SCADUTA: Prenotazione precedentemente accolta dai sistemi ma per la quale non ha fatto seguito la comunicazione di conferma dell'azienda.
  - ANNULLATA: Prenotazione annullata dall'utente. Tale azione è possibile solo se le prenotazioni si trovano nello stato "Aperta", "Rifiutata Preliminare" ed "Accolta"
  - CONFERMATA: Prenotazioni alle quali ha fatto seguito la domanda definitiva dell'azienda.
- La distribuzione dello stanziamento è così ripartita:

<b>INPS</b> <b>Direzione Centrale</b> <b>Sistemi Informativi</b> <b>e Tecnologici</b>	<i>Progetto:</i> Fornitura dei servizi di sviluppo, reimmediatizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS <i>Documento:</i> Analisi Funzionale – "Diresco – MOD. 76-2013" <i>Nome file:</i> INPS RTI L2 - Analisi Funzionale_Diresco-MOD 76-2013_V5.0.docx	<i>Data di consegna</i> <i>Versione:</i> 1.0
--	--	---

- FONDO DISPONIBILE = FONDO STANZIATO – (FONDO PRENOTATO + IMPORTO ACCANTONATO ( **Non** recuperato Da Uniemes) + IMPORTO SPESO ( recuperato Da Uniemes )
- IMPORTO PRENOTATO = 650 € per il periodo di assunzione (12/18 mesi) + %
- IMPORTO ACCANTONATO = Totale importo relativo al piano di fruizione creato per il lavoratore in base alla retribuzione annuale
- IMPORTO SPESO = Totale importo recuperato dalle dichiarazioni Uniemens

### 2.3. Descrizione Processo

#### **RICHIESTA PRENOTAZIONE FONDO:**

- Azienda tramite form su telematizzazione effettua la prenotazione del fondo. I dati richiesti saranno:
  - ✓ Matricola azienda
  - ✓ Regione del luogo di lavoro (menù di scelta predisposto dalla procedura)
  - ✓ Tipologia di assunzione (T.I, TRASF)
  - ✓ Data assunzione (se il rapporto di lavoro è già iniziato)
  - ✓ CF del lavoratore da assumere/assunto
- La procedura effettuerà i seguenti controlli:
  - Se la data di assunzione è stata inserita:
    - Il lavoratore, alla data dell'assunzione/trasformazione, dovrà avere un età maggiore o uguale a 18 anni e minore di 30
    - La data di assunzione inserita non potrà essere < del 7/08/2013
    - La data di assunzione non potrà essere > della data di comunicazione prenotazione (data di sistema)
    - La data assunzione non potrà essere >del 30/06/2015

La prenotazione non avrà esito positivo se l'utente tenta d'inserire per lo stesso CF Azienda la stessa matricola azienda un CF lavoratore già presente in archivio. Tale azione sarà possibile solo se la prenotazione si trova nello stato Annullata, Rifiutata Definitiva e Scaduta.

A seguito di tali controlli, terminati con esito positivo, il sistema inserirà la prenotazione con uno stato iniziale di "Aperta". Le prenotazioni eroderanno il salvadanaio di riferimento, per regione e per anno, sulla base della regione di appartenenza e dell'arco temporale sul quale inficia il rapporto di lavoro.

#### **RICHIESTA DOMANDA DI CONFERMA PRENOTAZIONE:**

- Entro 14 giorni dalla prenotazione deve essere inviata dall'azienda la domanda ufficiale. I controlli eseguiti dalla procedura durante tale operazione saranno:
  - La procedura verificherà che non siano decorsi 14 giorni lavorativi dall'OK della prenotazione (quindi domanda di prenotazione "Accolta"). Superato tale limite, la prenotazione di riferimento passerà in stato "Scaduta" e non sarà possibile portare a termine la domanda di conferma. Il fondo prenotato sarà rimesso a disposizione.

- Sarà richiesto all'azienda il codice comunicazione obbligatoria oggetto del rapporto di lavoro (se presente, altrimenti sarà possibile l'inserimento manuale dei dati altrimenti prelevati da unilav)
- Se è presente il codice unilav/unisomm, sarà controllato che il CF del lavoratore, il CF azienda, il tipo rapporto e la data di assunzione/trasformazione (se precedentemente inserita) siano gli stessi dichiarati nella prenotazione. Se almeno uno dei controlli sopra riportati fallisce la conferma non potrà essere inviata
- Sarà richiesto all'azienda l'inserimento della retribuzione annuale che intende versare per il lavoratore (non sono ammessi importi decimali. L'utente visualizzerà un alert nel caso in cui inserirà una retribuzione annuale lorda <3.000€)
- Sulla base della retribuzione dichiarata, l'importo dei 650 € sarà ricalcolato e l'eventuale delta reinserito nel fondo della regione e dell'anno corrispondente
- Le prenotazioni potranno essere "Annullate" dall'azienda. Tale azione sarà possibile solo per quelle prenotazioni che si trovano negli stati "Aperta", "Rifiutata preliminare" ed "Accolta". Le prenotazioni che sono nello stato "Scaduta" non sono annullabili (non saranno MAI considerate nelle eventuali riallocazioni di fondi).
- Le prenotazioni confermate potranno essere "Annullate" esclusivamente dalla sede. Tale azione sarà possibile per quelle prenotazioni che si trovano nello stato "Confermata".

**VERIFICA GIORNALIERA FONDO DISPONIBILE - SCADENZA**  
**PRENOTAZIONI/CONFERMA PRENOTAZIONI:**

- Il batch schedulato giornalmente (ipoteticamente all' 2:00 di notte) avrà il compito di verificare la scadenza delle prenotazioni (periodo di 14 giorni lavorativi dalla data di creazione) e di ricalcolare il saldo dei fondi (fondo Disponibile, Prenotato, Accantonato, Speso).
  - Di seguito l'ordine delle operazioni svolte dalla procedura giornaliera:
    - DETERMINAZIONE NUOVO SALDO FONDO (Disponibile, Prenotato, Accantonato, Speso):
      - **Verifica Prenotazioni Scadute:** Assegnazione esito "Scaduta" per le prenotazioni "Accolte" per le quali è stato superato il tempo limite per l'invio della dichiarazione (14 giorni lavorativi dall'assegnazione dell'esito "Accolta")
      - **Calcolo Fondi:** Calcolo del fondo disponibile ed aggregazione importi per fondo Prenotato, Accantonato e Speso.
        - De-allocazione importo prenotato per prenotazioni scadute

<b>INPS</b> <b>Direzione Centrale</b> <b>Sistemi Informativi</b> <b>e Tecnologici</b>	<i>Progetto:</i> Fornitura dei servizi di sviluppo, reingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS <i>Documento:</i> Analisi Funzionale – "Diresco – MOD. 76-2013" <i>Nome file:</i> INPS RTI L2 - Analisi Funzionale_Diresco-MOD 76-2013_V5.0.docx	<i>Data di consegna</i> <i>Versione: 1.0</i>
--	--	---

- Ridimensionamento importo per domande Confermate sulla base del piano di fruizione creato a partire dalla retribuzione annuale dichiarata dall'azienda e del periodo nel quale ricade l'assunzione
- ASSEGNAZIONE ESITO ISTANZE DI PRENOTAZIONI:
  - **Ordinamento istanze prenotazioni da gestire:** Le prenotazioni da considerare per l'eventuale allocazione di fondi saranno tutte quelle in stato "Aperta" e "Rifiutata Preliminare", a decorrere da un mese solare dalla data di esecuzione della procedura giornaliera. Le prenotazioni sono ordinate cronologicamente per data d'invio.
  - **Assegnazione stati:** Assegnazione del fondo (in base alla disponibilità) per il set di prenotazioni definito in precedenza. Le prenotazioni saranno "Accolta" se ci fosse disponibilità di fondi altrimenti "Rifiutata Preliminare" (sarà comunque possibile il passaggio in stato "Accolta" entro il termine di un mese solare, se non sopraggiungono Annullamenti dall'azienda).
- \*\*\*\*\* POSTICIPATO \*\*\*\*\*  
**VERIFICA MENSILE (ogni x mesi ) IMPORTO DICHIARATO IN UNIEMENS:**
  - Questo batch sarà schedulato a cadenze prestabilite. Il Batch avrà l'obiettivo di memorizzare, nel piano di fruizione dei singoli lavoratori (per i quali sono associate domande "confermate"), l'importo speso e dichiarato dall'azienda tramite l'uniemens.  
Di seguito le operazioni da eseguire:
    - Tale batch, nel giorno di esecuzione coincidente con il giornaliero, sarà eseguito cronologicamente prima in quanto dovranno essere aggiornati i fondi con gli importi spesi in uniemens.
    - Sarà ricercato tra gli archivi uniemens il lavoratore associato all'azienda dichiarata in telematizzazione confrontando l'importo autorizzato.
    - In caso positivo sarà aggiornato il valore effettivamente speso (sempre nel limite massimo di 650€) nel relativo piano di fruizione del lavoratore per il mese di riferimento.

<b>INPS</b> <b>Direzione Centrale</b> <b>Sistemi Informativi</b> <b>e Tecnologici</b>	<i>Progetto:</i> fornitura dei servizi di sviluppo, reingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS <i>Documento:</i> Analisi Funzionale - "Diresco - MOD. 76-2013" <i>Nome file:</i> INPS RTI L2 - Analisi Funzionale_Diresco-MOD 76-2013_V5.0.docx	<i>Data di consegna</i> <i>Versione: 1.0</i>
--	--	---

## 2.4. Esempio caso d'uso

Il fondo disponibile è ripartito per regione e per anni (di seguito una semplificazione dei dati memorizzati in archivio):

	Salvadanaio 2013-14	Salvadanaio 2015	Salvadanaio 2016
<b>LAZIO</b>	50.000.000 €	25.000.000 €	15.000.000 €
<b>ABRUZZO</b>	60.000.000 €	30.000.000 €	25.000.000 €
<b>CAMPANIA</b>	90.000.000 €	45.000.000 €	40.000.000 €

### Richiesta di prenotazione - Assunzione già avvenuta

1. L'azienda invia la richiesta di prenotazione per assunzione a tempo indeterminato relativa ad un'assunzione avente data: 15/10/2013
2. Il fondo sarà ripartito:
  - a. Periodo agevolato: 01/10/2013 al 31/03/15
  - b. Quindi 15 mesi per il salvadanaio del 2013/2014 e 3 mesi per quello del 2015
    - **Importo prenotato** =  $650 * 18$
    - **Salvadanaio 2013/2014** =  $650 * 15$
    - **Salvadanaio 2015** =  $650 * 3$

### Richiesta di prenotazione - Assunzione non avvenuta

1. L'azienda invia la richiesta di prenotazione per assunzione a tempo indeterminato. Non è disponibile ancora la data di assunzione, **sarà considerata per il calcolo la data di invio prenotazione** [Ad esempio: 15/09/2013]
2. Il fondo sarà ripartito:
  - a. Periodo agevolato: 01/09/2013 al 28/02/15
  - b. Quindi 16 mesi per il salvadanaio del 2013/2014 e 2 mesi per quello del 2015
    - **Importo prenotato** =  $650 * 18$
    - **Salvadanaio 2013/2014** =  $650 * 16$
    - **Salvadanaio 2015** =  $650 * 2$

### Richiesta di conferma - Prenotazione con data assunzione [Retribuzione lorda > del massimale]

<b>INPS</b> <b>Direzione Centrale</b> <b>Sistemi Informativi</b> <b>e Tecnologici</b>	<i>Progetto:</i> fornitura dei servizi di sviluppo, ingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS <i>Documento:</i> Analisi Funzionale – "Diresco – MOD. 76-2013" <i>Nome file:</i> INPS RTI L2 - Analisi Funzionale_Diresco-MOD 76-2013_V5.0.docx	<i>Data di consegna</i> <i>Versione:</i> 1.0
--	--	---

1. L'azienda invia la richiesta di conferma per la prenotazione accolta XXX. L'assunzione indicata in fase di prenotazione deve coincidere con quella eventualmente recuperata da unilav/unisomm (15/10/2013).
2. L'azienda inserisce l'ammontare della retribuzione annuale: 22.000 €
3. L'importo da accantonare:
  - a. Totale Importo da accantonare:  $22.000 \text{ €} * 0,8 = 17.600 \text{ €}$
  - b. Importo mensile da accantonare:  $17.600 \text{ €} / 18 = 977,7777777777778 \text{ €}$   
[Arrotondamento a 977,78] \* **Da confermare \***
4. L'importo mensile è > del massimale quindi l'importo accantonato sarà uguale al prenotato.
5. Il fondo ripartito in fase di prenotazione è confermato nel seguente modo:
  - a. Periodo agevolato: 01/10/2013 al 31/03/15
    - **Salvadanaio 2013/2014** = 650 \*15
    - **Salvadanaio 2015** = 650 \*3

**Richiesta di conferma – Prenotazione con data assunzione [Retribuzione lorda < del massimale]**

1. L'azienda invia la richiesta di conferma per la prenotazione accolta XXX. L'assunzione indicata in fase di prenotazione deve coincidere con quella eventualmente recuperata da unilav/unisomm (15/10/2013).
2. L'azienda inserisce l'ammontare della retribuzione annuale: 9.500 €
3. L'importo da accantonare:
  - a. Totale Importo da accantonare:  $9.500 \text{ €} * 0,8 = 7.600 \text{ €}$
  - b. Importo mensile da accantonare:  $7.600 \text{ €} / 18 = 422,2222222222222 \text{ €}$   
[Arrotondamento a 422,23] \* **Da confermare \***
4. L'importo mensile è < del massimale quindi l'importo prenotato sarà diminuito sulla base di quanto dichiarato.
5. Il fondo ripartito sarà così ripartito:

**Fondo in prenotazione:**

  - *Periodo agevolato:* 01/10/2013 al 31/03/15
  - *Salvadanaio 2013/2014* = 650 \*15
  - *Salvadanaio 2015* = 650 \*3

**Fondo in conferma:**

  - *Periodo agevolato:* 01/10/2013 al 31/03/15
  - *Salvadanaio 2013/2014* = 422,23 \*15
  - *Salvadanaio 2015* = 422,23 \*3

**Richiesta di prenotazione – Assunzione non avvenuta [Retribuzione lorda > del massimale]**

<b>INPS</b> <b>Direzione Centrale</b> <b>Sistemi Informativi</b> <b>e Tecnologici</b>	<i>Progetto:</i> fornitura dei servizi di sviluppo, reimpegno e manutenzione del software applicativo dell'INPS <i>Documento:</i> Analisi Funzionale - "Diresco - MOD. 76-2013" <i>Nome file:</i> INPS RTI L2 - Analisi Funzionale_Diresco-MOD 76-2013_V5.0.docx	<i>Data di consegna</i> <i>Versione: 1.0</i>
--	--	---

1. L'azienda invia la richiesta di conferma per una prenotazione per la quale era disponibile ancora la data di assunzione. **La data considerata per l'utilizzo dei fondi era quella d'invio della prenotazione [22/12/2014]**
2. L'azienda inserisce:
  - a. data di assunzione: 03/01/2015
  - b. ammontare della retribuzione annuale: 22.000 €
3. L'importo da accantonare:
  - b. Totale Importo da accantonare:  $22.000 \text{ €} * 0,8 = 17.600 \text{ €}$
  - c. Importo mensile da accantonare:  $17.600 \text{ €} / 18 = 977,7777777777778 \text{ €}$   
[Arrotondamento a 977,78] \* **Da confermare \***
4. L'importo mensile è > del massimale quindi l'importo accantonato sarà uguale al prenotato.
5. Il fondo assegnato in fase di prenotazione **dovrà essere nuovamente ripartito in quanto il periodo agevolato è cambiato:**

**Fondo in prenotazione:**

- *Periodo agevolato:* 01/12/2014 al 31/05/16
- *Salvadanaio 2013/2014* = 650 \*1
- *Salvadanaio 2015* = 650 \*12
- *Salvadanaio 2016* = 650 \*5

**Fondo in conferma:**

- *Periodo agevolato:* 01/01/2015 al 30/06/16
- *Salvadanaio 2013/2014* = Nessun importo
- *Salvadanaio 2015* = 650 \*12
- *Salvadanaio 2016* = 650 \*6

**Richiesta di prenotazione - Assunzione non avvenuta [Retribuzione lorda < del massimale]**

1. L'azienda invia la richiesta di conferma per una prenotazione per la quale era disponibile ancora la data di assunzione. **La data considerata per l'utilizzo dei fondi era quella d'invio della prenotazione [22/12/2014]**
2. L'azienda inserisce:
  - a. data di assunzione: 03/01/2015
  - b. ammontare della retribuzione annuale: 7.500 €
3. L'importo da accantonare:
  - d. Totale Importo da accantonare:  $7.500 \text{ €} * 0,8 = 6.000 \text{ €}$
  - e. Importo mensile da accantonare:  $6.000 \text{ €} / 18 = 333,3333333333333 \text{ €}$   
[Arrotondamento a 333,34] \* **Da confermare \***
4. L'importo mensile è < del massimale quindi l'importo accantonato sarà uguale al prenotato.

<b>INPS</b> <b>Direzione Centrale</b> <b>Sistemi Informativi</b> <b>e Tecnologici</b>	<i>Progetto:</i> Fornitura dei servizi di sviluppo, riingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS <i>Documento:</i> Analisi Funzionale - "DireSCO - MOD. 76-2013" <i>Nome file:</i> INPS RTI L2 - Analisi Funzionale_DireSCO-MOD 76-2013_V5.0.docx	<i>Data di consegna</i> <i>Versione: 1.0</i>
--	--	---

5. Il fondo assegnato in fase di prenotazione **dovrà essere nuovamente ripartito in quanto il periodo agevolato e l'importo è cambiato:**

**Fondo in prenotazione:**

- *Periodo agevolato:* 01/12/2014 al 31/05/16
- *Salvadanaio 2013/2014 = 650 \*1*
- *Salvadanaio 2015 = 650 \*12*
- *Salvadanaio 2016 = 650 \*5*

**Fondo in conferma:**

- *Periodo agevolato:* 01/01/2015 al 30/06/16
- *Salvadanaio 2013/2014 = Nessun importo*
- *Salvadanaio 2015 = 333,34 \*12*
- *Salvadanaio 2016 = 333,34 \*6*

## 2.5. Storico Modifiche

- Eliminazione controllo bloccante in fase di conferma della data di assunzione/trasformazione comunicata tramite la prenotazione
- Modificare la data del pannello fondi. Visualizzare la data esecuzione package -1 gg
- Inibire l'invio della conferma nel caso di unilav/unisomm di cessazione
- Interrogare la SP su TANAGAZ nel caso in cui non esista corrispondenza tra il CF datore presente in prenotazione ed il CF datore letto da unilav/unisomm
- Consentire l'annullamento delle prenotazioni in stato accolta
- Accantonare - in sede di elaborazione dell'istanza di conferma - un importo mensilmente non inferiore a € 440 (quattrocentoquaranta); il limite minimo (440) è pari a un terzo di un dodicesimo della retribuzione imponibile annuale adeguata al minimale di legge (1224)
- Nel modulo di prenotazione visualizzare la data di scadenza ed il testo: "L'ultimo giorno utile per confermare la presente prenotazione è: <data>"

**INPS**

**Direzione Centrale  
Sistemi Informativi  
e Tecnologici**

*Progetto:* Fornitura dei servizi di sviluppo, reingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS

*Documento:* Analisi Funzionale - "Diresco - MOD. 76-2013"

*Nome file:* INPS RTI L2 - Analisi Funzionale\_Diresco-MOD 76-2013\_V5.0.docx

*Data di consegna*  
*Versione: 1.0*

- Spostamento del controllo sul pulsante "Procedi" (Domanda di conferma) allo scopo di verificare la coerenza dei dati (CF Datore e del CF Lavoratore) recuperati da unilav/unisomm e i dati di prenotazione. Tale controllo sarà eseguito sempre per tutti i codici comunicazioni presenti in archivio prima di verificarne la coerenza con la matrice.
- Il controllo di prenotazione duplicata è eseguito su CF Azienda e CF Lavoratore e non più su Matricola.
- Consentire lato intranet l'annullamento delle domande di prenotazione e di conferma. Le domande che potranno essere annullate dall'operatore di sede sono:
  - Domande di prenotazione in stato aperta
  - Domande di prenotazione in stato accolta
  - Domande di conferma

<b>INPS</b> <b>Direzione Centrale</b> <b>Sistemi Informativi</b> <b>e Tecnologici</b>	<i>Progetto:</i> Fornitura dei servizi di sviluppo, reingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS <i>Documento:</i> Analisi Funzionale - "Diresco - MOD. 76-2013" <i>Nome file:</i> INPS RTI L2 - Analisi Funzionale_Diresco-MOD 76-2013_V5.0.docx	<i>Data di consegna</i> <i>Versione:</i> 1.0
--	--	---

### Scheda Informativa del Documento

<b>Progetto</b>	Fornitura dei servizi di sviluppo, reingegnerizzazione e manutenzione del software applicativo dell'INPS
<b>Aggiudicazione</b>	Protocollo INPS 0017.11/01/20130000982 del 11 gennaio 2013
<b>Documento</b>	<b>Analisi Funzionale - " Diresco - MOD. 76-2013"</b>
<b>Versione</b>	1.0
<b>Gruppo di lavoro RTI</b>	Accenture, Avanade, Data Management, Indra
<b>Redatto dalla società</b>	Accenture S.p.a.

### Per accettazione\comunicazione\pubblicazione

<b>[Inserire il nome del referente INPS]</b>	Inserire la modalità di verifica: opzione 1: "approvazione" quindi firma e data referente inps opzione 2: "comunicazione", quindi tramite invio mail al referente inps inserendo data, ora oggetto mail opzione 3: "pubblicazione" quindi con documento messo sul portale fornitura e comunicato per mail al responsabile di progetto mettendo data e ora invio mail
--	---

Data

Firma (se opzione 1)

.....

.....

**UniEmensGest n. 33 del 19 settembre 2013.**

Oggetto: Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Indicazioni operative.

**Circolare n. 131 del 17 settembre 2013.**

---

**CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO**

L'articolo 1 del decreto legge 76/2013 prevede un incentivo economico, pari a un terzo della retribuzione - nella misura mensile massima di € 650, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale; l'incentivo spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l'incentivo spetta per 12 mesi. L'incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006.

I datori di lavoro autorizzati, esporranno nel flusso Uniemens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> indicheranno il valore "**DL76**" avente il significato di "incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell'art.1dl76/2013";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> indicheranno sempre il valore "H00"(Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> indicheranno l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all'autorizzazione del beneficio.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:

- il codice statistico "**DL76**" seguito dal numero dei lavoratori assunti con l'incentivo;
- il codice "**L440**" avente il significato di "conguaglio incentivo under30, di cui all'art. 1 dl 76/2013" ;
- il codice "**L441**" avente il significato di "*conguaglio arretrato incentivo giovani under 30*".

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale

"M300" avente il significato di "Restituzione incentivo under30, di cui all'art. 1 dl 76/2013";  
 - nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

### ARCHIVIO DEI CODICI VALIDI E COMPATIBILITA' CSC/CA

I sistemi informativi centrali verificheranno mensilmente se per la matricola e il lavoratore interessati sia stato ammesso l'incentivo (e quindi se possa essere esposto l'elemento DL76 nell' Uniemens); **innovando rispetto alla prassi finora seguita in materia di incentivi all'assunzione, tale verifica verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente attribuito uno specifico Codice Autorizzazione.**

### CONTROLLO UNIEMENS

I codici causale "M300" e il codice statistico "DL76" assumono il seguente significato e validità:

Codice	Descrizione	Validità periodi
M300	Restituzione incentivo under30, di cui all'art. 1 dl 76/2013	Da 09.2013

In presenza del codice M300 deve essere obbligatoriamente presente l'elemento <ImportoADebito> con valori > di "0".

In presenza dell'elemento incentivo "DL76" deve essere obbligatoriamente presente l'elemento <ImportoCorrIncentivo> e/o <ImportoArrIncentivo> con valori > di "0" e compresi tra 1 e 650 euro .

L'elemento <ImportoCorrIncentivo> deve essere <= 650 €

L'elemento <ImportoArrIncentivo> deve essere <= 650 €

#### gravità 3

L'elemento <ImportoCorrIncentivo> deve essere il minore tra : importo contribuito, 1/3 imponibile, 650 euro.

#### gravità 2

Cod.	I-A	Argomento	Descrizon e	Specifica	Errore	Contesto	VALIDITA'	
							Dal	al

<b>M300</b>	I-C	<AltreADebito > M300 -	Restituzione incentivo under 30 art.1 dl 76/2013.	Se elemento <<AltreADebit o> [M300] obbligatoria presenza di <ImportoADE bito> con valori maggiore di "0"	assenza di <ImportoADebito> o valori maggiori di "0"	Denuncia Individuale <AltreADebito>	09/2013	99/999
<b>DL76</b>	I-C	<TipoIncentiv o> DL76	incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell'art.1dl76 /2013	Se elemento <TipoIncentiv o[DL76] obbligatoria presenza di <ImportoCorrI ncentivo> e/o <ImportoArrIn centivo> con valori maggiore di "0"	assenza del <ImportoCorrInce ntivo> e/o <ImportoArrIncent ivo> con valori maggiore o uguale a "0"	Denuncia Individuale <TipoIncentivo >	09/2013	99/999

### Codice gravità 3

#### L'elemento "DL76" è incompatibile con:

<qualifica 1> uguale a A,B,P,S,T,Z

<qualifica3> uguale a "A,D,T,G".

#### l'elemento "DL76" è incompatibile con i T.C.:

G0,HO,G1,H1,17,19,59,S9,M9,76,82,88,F6,F7,M6,S2,V2,V5.

### MAPPATURA

Fino a 12.2013

Codice	Q1	Q2	Q3	T.C	T.L	N.Dip	Unità.T.Lav	Mis.Temp.lav	IMP.	Importo
L440	no	NO	si	no	NO	SI	NO	NO	SI	SI
L441	si	NO	si	no	NO	SI	NO	NO	no	SI
M300	NO	NO	NO	si	NO	SI	NO	NO	NO	SI

#### Da 01.2014

Codice	Q1	Q2	Q3	T.C	T.L	N.Dip	Unità.T.Lav	Mis.Temp.lav	IMP.	Importo
L440	no	NO	si	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
L441	si	NO	si	no	NO	SI	NO	NO	no	SI
M300	NO	NO	NO	si	NO	SI	NO	NO	NO	SI

## FASE DI VERIFICA

I codici "M300" "L440" e "L441" devono essere accettati con i c.s.c. con esclusione del 3.XX.XX e 2.XX.XX senza c.a. 0V

I codici "L440" e "L441" non devono essere accettati in presenza dei c.a "9S; 9T; 8P; 9F;2S;1X.

**Diversamente** : "avviso".

## FASE DI CALCOLO E EMISSIBILITA' RETTIFICHE

**In caso di irregolarità contributiva** per DURC interno, gli importi esposti con il codice "L440" e "L441" devono essere addebitati.

I codici "L440" e "L441" non devono essere accettati in presenza dei c.a "9S; 9T; 8P; 9F;2S;1X.

Il calcolo deve essere effettuato sulle denunce individuali.

L'importo conguagliato non può superare il tetto massimo calcolato come segue:  
il minore importo tra: 650€; 1/3 del valore dell'imponibile valorizzato sul codice;  
l'importo determinato dall'aliquota, esclusa la quota a carico del lavoratore, l'importo calcolato al netto della quota a carico del lavoratore relativo ai codici con risposta voci contributive.

### **Dal periodo 01.2014**

L'importo conguagliato non può essere superiore ad 1/3 dell'imponibile;

Minore o uguale a 650 euro:

per i T.C. agevolati più apprendisti (tutti) l'importo conguagliato non può essere superiore alla contribuzione agevolata a carico del datore di lavoro.

**Diversamente: indebito** (per la differenza tra tetto massimo e conguagliato)

**Per il codice "M300"** la procedura di calcolo effettuerà denunciato su calcolato.

## FASE DI RIPARTIZIONE CONTABILE

Ai fini della rilevazione contabile delle quote mensili da porre a conguaglio nel flusso Uniemens, con il codice importo L440 è stato istituito il conto:

Conto	Descrizione
<b>GAW32135</b>	INCENT.DAT.LAV.UNDER 30 ART.1 DL76/2013

Per le eventuali restituzioni di incentivi non spettanti, evidenziati dai datori di lavoro con il codice "M300", è stato istituito il conto

Conto	Descrizione
<b>GAW24135</b>	E.V. - REC.INCENT.SPERIM.UNDER 30 ART.1 DL 76/2013

## UNIEMENS VIG

In presenza di flusso di regolarizzazione il codice "M300" dovrà essere accettato dal periodo di paga 09/2013 al 99/9999.

Il codice causale "M300" deve essere accettato in aumento della denuncia originaria.  
**Diversamente:** variazione anomala

In presenza di flusso di regolarizzazione "RS" il codice "L440" e "L441" dovranno essere accettati dal periodo di paga 09/2013 al 99/9999.

Il codice causale "L440" e "L441" deve essere accettato sia in aumento che in diminuzione della denuncia.

#### **UNIEMENS CONTO INDIVIDUALE**

I codici sopra esposti non intervengono nel conto individuale del lavoratore.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
FIRMATO PULCINI

Roma,

AdG POR Lazio FSE 2007/2013  
Direzione regionale Formazione,  
Ricerca e innovazione, Scuola e  
università, Diritto allo studio

SEDE

**OGGETTO:** Organismo Intermedio INPS - Operazione: Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (art. 1 del DL n. 76/2013) **Dichiarazione di ricevibilità delle spese – POR FSE Lazio 2007-2013 Ob. 2"Competitività Regionale e Occupazione"**.

La scrivente Amministrazione, in qualità di Organismo Intermedio del POR FSE Lazio 2007-2013 – CCI 2007IT052PO004 approvato con Decisione (CE) n prot. C(2007) 5769 del 21/11/2007, dichiara che, nell'allegato rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute, pari ad Euro **XXXXX**, per ciascun incentivo si è provveduto a verificare le seguenti condizioni:

1. le spese dichiarate afferiscono ad operazioni che concorrono all'attuazione degli obiettivi stabiliti dal POR FSE Lazio 2007-2013 – Ob. 2 "Competitività regionale e Occupazione";
2. le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili – comprese le norme riguardanti gli aiuti di Stato - e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali.
3. la dichiarazione di spesa è corretta, è basata su documenti giustificativi verificabili e proviene da sistemi contabili affidabili; in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 60 Reg.(CE) n. 1083/2006, tali sistemi assicurano, inoltre, la corretta archiviazione e conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa alle singole operazioni;
4. la dichiarazione di spesa tiene conto degli eventuali importi ritenuti non ammissibili a seguito dei controlli di I livello effettuati, relativi a spese precedentemente certificate alla Commissione Europea;
5. le spese rendicontate sono state oggetto dei controlli riassunti nella check-list allegata secondo le procedure descritte nel sistema di gestione e controllo dello scrivente Organismo intermedio;
6. le informazioni relative alla presente operazione sono registrate in appositi archivi informatici e sono accessibili, su richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione Europea e/o alle Amministrazioni competenti;
7. l'attuazione dell'operazione è avvenuta nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di pubblicità ed informazione.

8. gli incentivi riconducibili alle spese rendicontate non beneficiano, né beneficeranno, di altri finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari;
9. il più recente rapporto annuale di esecuzione di cui all'art. 67, paragrafi 1 e 3 del Reg. (CE) 1083/06 è stato approvato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 17 giugno 2014 ed è stato dato seguito alle eventuali osservazioni rivolte dalla CE nell'ambito dell'esame annuale del POR in conformità dell'art. 68, par. 2 del Reg. (CE) 1083/06;

DATA e FIRMA

firma di dirigente area dce



REGIONE LAZIO  
Check-list controlli di Livello

Soggetto attuatore INPS

Denominazione Intervento

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani - Decreto Legge 76/2013

Codice SIMON operazione

RL037303 - 52278

Asse

II - Occupabilità

Determina di approvazione della convenzione

G15250 del 30/10/2014 - Convenzione del 19/11/2014

Determina di impegno delle risorse

G15250 del 30/10/2014

Attestazione di spesa

Intermedia

Finale

x	dal	/ /	al	04/12/2014
	08/04		05	

**RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST**  
Operazione selezionata al sensi del DL 76/2013

Codice SIMON

RL037303 - 92278

IMPORITO APPROVATO DEL PROGETTO		IMPORITO RELATIVO ALLE SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO		IMPORITO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI IDI.I.	
TOTALE	QUOTA FSE	TOTALE	QUOTA FSE	TOTALE	QUOTA FSE
FIR	FR	FIR	FR	FIR	FR

Codice errore/irregolarità OLAF (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)	Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	Note	Altri correttivi da intraprendere

Ulteriori commenti/integrazioni:

Organismo di appartenenza: \_\_\_\_\_ Area di appartenenza: \_\_\_\_\_ Funzione: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

INPS \_\_\_\_\_

Data della compilazione del rapporto di controllo: xx/xx/xxxx

1) Inserire codici OLAF  
2) Descrizione analitica dell'irregolarità  
3) Indicazione dell'ammontare finanziato collegato all'irregolarità

**Check list verifiche amministrative su base documentale/verifiche in loco**

<b>Codice SI.MON</b>	<b>RL037303 - 52278</b>
<b>Denominazione del progetto:</b>	<i>Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani - Decreto Legge 76/2013</i>

tipo controllo "D": on desk (documentale) NON automatizzato  
 tipo controllo "I": in loco (ispettivo) NON automatizzato

Ragione sociale impresa	P.iva/Codice Fiscale Impresa	Codice Fiscale lavoratore	Tipologia incentivo (assunzione/trasformazione)	
<b>Processo</b>	<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>	<b>TIPO CONTROLLO (D/I)</b>	<b>esito (regolare/irregolare)</b>	<b>NOTE</b>
<b>Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni</b>	identità della persona fisica che - in nome proprio o in nome e per conto del richiedente - inoltra e l'istanza preliminare e di conferma dell'incentivo			
	esistenza del richiedente			
	natura privata del richiedente			
	età del lavoratore, per la cui assunzione si chiede il beneficio			
	disponibilità della risorsa di pertinenza della Regione Lazio			
	avvenuta effettuazione dell'assunzione (o della trasformazione)			
	identità del lavoratore assunto			
	conformità dell'istanza di conferma rispetto all'istanza preliminare precedentemente accolta			
	identità della persona fisica che - in nome proprio o in nome e per conto del datore di lavoro - effettua il conguaglio mediante l'invio della denuncia contributiva			
	persistente esistenza del datore di lavoro			
	identità del lavoratore per cui si conguaglia il beneficio			
	rispetto dei limiti di cumulo del beneficio con altre agevolazioni contributive			
	rispetto del criterio per cui l'incentivo non può superare il 33% della retribuzione imponibile previdenziale			
	rispetto del criterio per cui l'incentivo mensile non può superare l'importo di € 650			
	rispetto della condizione di regolarità nell'assolvimento degli obblighi contributivi			
	circostanza che il datore di lavoro sia stato ammesso al beneficio			
	circostanza che il beneficio sia fruito per il periodo massimo di 18 mesi (12 mesi, se si tratta di trasformazioni a tempo indeterminato)			
	condizione di svantaggio del lavoratore (assenza di diploma ovvero assenza di impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi)			
	rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori			
	applicazione dei contratti collettivi			
carattere non obbligatorio dell'assunzione				
rispetto del diritto di precedenza				
assenza di sospensioni di rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale				
assenza di collegamenti tra datore di lavoro che assume e datore di lavoro precedente				
assenza di procedura concorsuali				
aumento netto dell'occupazione e suo mantenimento				

tipo controllo "D": on desk (documentale) NON automatizzato  
 tipo controllo "I": in loco (ispettivo) NON automatizzato

<b>Attestazione esecuzione del controllo</b>	
Area	Direzione territoriale Lazio
Funzione	Dirigente
Nome e Cognome	
Data esecuzione del controllo	
Firma	

Check list verifiche amministrative su base documentale			
Codice SI.MON		RL037303 - 52278	
Denominazione del progetto:		Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani - Decreto Legge 76/2013	
tipo controllo "A": on desk (documentale) automatizzato			
Protocollo	Ragione sociale impresa	P.iva/Codice Fiscale Impresa	Codice Fiscale lavoratore

Processo	OGGETTO DEL CONTROLLO	Controllo effettuato SI/NO	NOTE
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	identità della persona fisica che - in nome proprio o in nome e per conto del richiedente - inoltra e l'istanza preliminare e di conferma dell'incentivo		
	esistenza del richiedente		
	età del lavoratore, per la cui assunzione si chiede il beneficio		
	disponibilità della risorsa di pertinenza della Regione Lazio		
	avvenuta effettuazione dell'assunzione (o della trasformazione)		
	identità del lavoratore assunto		
	identità della persona fisica che - in nome proprio o in nome e per conto del datore di lavoro - effettua il conguaglio mediante l'invio della denuncia contributiva		
	persistente esistenza del datore di lavoro		
	identità del lavoratore per cui si conguaglia il beneficio		
	rispetto dei limiti di cumulo del beneficio con altre agevolazioni contributive		
	rispetto del criterio per cui l'incentivo non può superare il 33% della retribuzione imponibile previdenziale		
	rispetto del criterio per cui l'incentivo mensile non può superare l'importo di € 650		
rispetto della condizione di regolarità nell'assolvimento degli obblighi contributivi			

Attestazione esecuzione del controllo	
Area	DCE - Area datori di lavoro privati
Funzione	Dirigente
Nome e Cognome	
Firma	

## **Elenco degli allegati**

1. art. 1 DL 76/2013.
2. circolari 131/2013 e 138/2013 (con allegati).
3. analisi di funzionamento delle procedure di gestione e controllo automatizzato dei moduli di istanza di ammissione al beneficio (procedure per la individuazione di beneficiari).
4. documento che descrive la gestione e i controlli automatizzati riguardanti l'erogazione del beneficio (UniEmensGest n. 33 del 19 settembre 2013).
5. fac-simile di dichiarazione di ricevibilità delle spese.
6. schema del rendiconto delle spese.
7. fac-simile della check list:
  - a. check list riguardante i controlli automatizzati.
  - b. check list riguardante i controlli non automatizzati.